

COGNITA



Norme e procedure relative alla salvaguardia e alla tutela degli alunni Italia

Settembre 2023

Indice

1	LA SALVAGUARDIA NELLA NOSTRA SCUOLA	6
1.1	Obiettivi e responsabilità	6
1.2	Definizione di salvaguardia	6
1.3	Definizioni e terminologia	
1.4	Chi riguardano queste norme.....	7
1.5	Collaborazione con Enti esterni	7
1.6	Documentazione correlata.....	7
1.7	Revisione della politica	9
1.8	Condivisione delle informazioni	9
1.9	Professionisti e relatori in visita.....	9
2	CONSIDERAZIONI ESSENZIALI PER LA SALVAGUARDIA	9
3	SOGGETTI PRINCIPALI E CONTATTI	10
4	FORME DI ABUSO.....	11
4.1	Abuso fisico	11
4.2	Abuso psicologico	11
4.3	Abuso domestico.....	11
4.4	Abuso sessuale.....	12
4.5	Incuria.....	12
4.6	Abuso di bambini su bambini.....	12
4.7	Abusi o delitti d'onore (tra cui le mutilazioni genitali femminili (MGF), il matrimonio forzato e l'appiattimento del seno).....	13
4.8	Segnali comportamentali di abuso e incuria.....	13
4.9	Benessere psicologico e salute mentale.....	14
4.10	Alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità.....	14
4.11	Segni di abuso o incuria manifestati da un genitore/tutore	15
4.12	Adescamento di minori	15
4.13	Segnali di adescamento e/o abuso online	15

4.14	Segnali di adescamento manifestati da chi compie reati sessuali.....	16
4.15	Modus operandi dell'adescamento.....	16
4.16	Segnali di adescamento a fini di radicalizzazione	16
4.17	Sfruttamento criminale dei minori e violenza grave.....	17
4.18	Salvaguardia dall'abuso extra-familiare (precedentemente noto nel Regno Unito come 'Contextual Safeguarding').....	17
4.19	Sfruttamento sessuale dei minori	18
4.20	Scomparsa degli alunni dalla scuola	18
5	FASI DELL'ATTIVITÀ DI TUTELA DEGLI ALUNNI	20
5.1	Primo sostegno.....	20
5.2	Minori in difficoltà Alunni noti ai Servizi sociali.....	21
5.3	Alunni che sono, o possono essere, vittime di gravi danni alla persona.....	21
5.4	Cosa fare se insorge una preoccupazione per un alunno della scuola.....	21
5.5	Trasmissione dei documenti relativi alla salvaguardia quando un alunno si trasferisce.....	21
6	RUOLO DEL RESPONSABILE E DEL VICERESPONSABILE PER LA SALVAGUARDIA	24
6.1	Vice-RSS	24
6.2	Collaborazione con organismi esterni	24
6.3	Supporto per il RSS.....	24
6.4	Gestire i referral	246.56.5
	Collaborare con altri operatori	25
6.6	Formazione.....	25
6.7	Sensibilizzazione	26
6.8	Disponibilità	27
7	RESPONSABILITÀ DELLA PROPRIETÀ	27
8	ASSUNZIONI	28
9	FORMAZIONE.....	29
10.1	Formazione rivolta a tutto il personale.....	29

10.2	Fornitori esterni	29
10.3	Formazione degli alunni in merito alla salvaguardia	30
10	SICUREZZA ONLINE	30
10.1	Tecnologia	30
10.2	Aree di rischio	30
10.3	Condivisione di immagini/video di nudo/seminudo (in passato definita come Youth Produced Sexual Imagery o 'sexting');	32
10.4	Quali fattispecie riguardano le presenti Norme?	32
10.5	Segnalazione	32
10.6	Gestione degli episodi	33
11	BAMBINI SEGUITI E PRECEDENTEMENTE SEGUITI	33
12.	ABUSO TRA PARI	33
12.1	Cos'è l'abuso tra pari?	33
12.2	Che ruolo svolge il genere?.....	34
12.3	Quando un comportamento diventa abusante?.....	35
12.4	Come si possono identificare le vittime di abuso tra pari?	35
12.5	Alcuni bambini/ragazzi sono particolarmente a rischio di praticare abusi o di subirli dai loro compagni?	35
12.6	Quanto è diffuso l'abuso tra pari?	36
12.7	Come devo comportarmi se sospetto che uno o più alunni possano subire o commettere un abuso tra pari?	36
12.8	Come risponderà il RSS alle preoccupazioni relative ad abusi tra pari?	36
12.9	Come fa la scuola a sensibilizzare al rischio di abusi tra pari e ridurre l'entità?	38
13	VIOLENZA SESSUALE E MOLESTIE SESSUALI TRA MINORI	38
13.1	La violenza sessuale	38
13.2	Le molestie sessuali	39
13.3	Chi commette violenza sessuale e/o molestie sessuali	39
13.4	Gestione degli episodi di violenza sessuale e/o molestie sessuali	40
13.5	Il nostro approccio alla violenza sessuale e alle molestie sessuali.....	41

13.6	Upskirting	Errore. Il segnalibro non è definito.
14	PARTE PRIMA – NORME SULLE SEGNALAZIONI MINORI (O AUTO-SEGNALAZIONI)	42
14.1	Codice di condotta	43
14.2	Segnalazioni minori (incluse le auto-segnalazioni)	43
14.3	In cosa consiste una Segnalazione minore, inclusa un'auto-segnalazione?	44
14.4	Come comportarsi per le Segnalazioni minori	45
14.5	Come vengono gestite le Segnalazioni minori (o auto-segnalazioni).....	45
14.6	Quali dati verranno conservati?.....	45
14.7	Referenze.....	46
15	PARTE SECONDA – NORME RELATIVE ALLE DENUNCE.....	46
15.1	Cos'è una denuncia?	46
15.2	Come comportarsi in caso di denuncia?	46
15.3	Doveri del datore di lavoro e dei dipendenti.....	47
15.4	Gestione delle denunce	48
15.5	Sospensione di un dipendente.....	50
15.6	Sostegno ai dipendenti	51
15.7	Tempistiche	52
15.8	Riservatezza	52
15.9	Supervisione e monitoraggio	52
15.10	Condivisione delle informazioni.....	52
15.11	Successivamente a un'indagine o a un procedimento penale	53
15.12	Esito di una denuncia.....	53
15.13	Conclusione della gestione di un caso	53
15.14	Denunce calunniose o non comprovate	53
15.15	Trarre delle lezioni	53
15.16	Dimissioni e "accordi transattivi"	54
15.17	Conservazione della documentazione	54
15.18	Referenze.....	54

1 La salvaguardia nella nostra Scuola

1.1 Obiettivi e responsabilità

Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare e promuovere il benessere, la salute fisica e mentale e la sicurezza dei nostri alunni creando e mantenendo un'atmosfera aperta, sicura, attenta e solidale. Ciò implica un impegno a:

- Formare gli alunni in merito alla salvaguardia adottando un approccio proattivo;
- Garantire l'esistenza di sistemi e procedure per tutelare gli alunni; e
- Agire nell'interesse degli alunni.

Tutto il personale riveste le seguenti responsabilità:

- Contribuire a creare un ambiente sicuro in cui tutti gli alunni possano apprendere e progredire;
- Sapere come agire se un alunno segnala di essere vittima di abuso o incuria; o se sono vittime di molestie e/o violenze sessuali
- Sapere come agire se si è preoccupati per un comportamento o atteggiamento di un adulto nella scuola;
- Garantire l'adeguato livello di riservatezza previsto;
- Conoscere la sicurezza online (compresi i sistemi di protezione e monitoraggio in uso).
- Riferire qualsiasi preoccupazione relativa alla salvaguardia riguardante gli alunni al Responsabile per la salvaguardia o al suo Vice;
- Riferire qualsiasi preoccupazione relativa alla salvaguardia riguardante gli adulti al Dirigente scolastico o, in sua assenza, al Responsabile regionale per la salvaguardia/Responsabile risorse umane/Amministratore Delegato;
- Riferire qualsiasi preoccupazione relativa alla salvaguardia riguardante il Dirigente scolastico all'Amministratore Delegato;
- Essere a conoscenza della procedura locale di Primo sostegno prevista e del nostro ruolo in merito, e individuare gli alunni che ne possono beneficiare;
- Essere a conoscenza della procedura di invio ai Servizi sociali e comprendere il ruolo che potrebbe essere necessario svolgere nelle valutazioni previste dalla legge.
- Essere a conoscenza della procedura di segnalazione alle Forze dell'ordine e capire il ruolo che potrebbe essere necessario svolgere in un'eventuale indagine penale.

1.2 Definizione di salvaguardia

Ai fini di questa guida, salvaguardare e promuovere il benessere degli alunni è inteso come:

- proteggere gli alunni da maltrattamenti;
- prevenire la compromissione della salute fisica e/o mentale degli alunni o del loro sviluppo;
- assicurare che gli alunni crescano in circostanze che permettano di fornire loro cure sicure ed efficaci; e
- adoperarsi per permettere a tutti gli alunni di ottenere ottimi risultati scolastici.

Nella nostra scuola, la salvaguardia è responsabilità di tutti

Tutti coloro che entrano in contatto con gli alunni e le loro famiglie hanno un ruolo da svolgere. Per farlo efficacemente, tutto il personale deve assicurarsi che il proprio approccio sia incentrato sull'alunno. Ciò significa considerare in ogni istante qual è l'interesse dell'alunno, assicurandosi che le sue opinioni e i suoi desideri siano tenuti in debito conto.

Non esiste un singolo professionista che possa di per sé avere un quadro completo dei bisogni e delle circostanze di un bambino/ragazzo. Per garantire che alunni e famiglie ricevano l'aiuto necessario al momento giusto, tutti coloro che entrano in contatto con loro debbono adoperarsi per individuarne le preoccupazioni, condividere le informazioni e intraprendere tempestivamente le azioni necessarie.

1.3 Chi riguardano queste norme

Queste norme riguardano tutti gli alunni/studenti della Scuola, inclusi quelli dei primi anni di corso.

Esse riguardano tutto il personale docente e non docente, fisso, temporaneo, di supporto, di counselling e a contratto nonché il personale ausiliario, i lavoratori interinali, i volontari, il personale non scolastico di Cognita e qualsiasi altro adulto che lavori nella Scuola. Salvo diversa indicazione, ogni riferimento nel presente documento a "personale" o "membri del personale" va interpretato come relativo alle suddette figure. Ciò vale anche per gli adulti che operano nei primi anni di corso della Scuola. Nell'intero documento, l'acronimo RSS verrà usato ad indicare il Responsabile per la salvaguardia nominato dalla Scuola. Il personale operante nei primi anni di corso dovrà fare direttamente riferimento al Responsabile della salvaguardia nei primi anni di corso (RSPAC).

Queste Norme di Salvaguardia e il Codice di Condotta riguardano tutti gli studenti e gli adulti presenti nella scuola, anche quando studiano altrove e sono presenti in occasione di una visita didattica o sono ospitati dalla Scuola nell'ambito di un programma di scambio.

1.4 Collaborazione con Enti esterni

La Scuola si impegna a collaborare con Enti esterni al fine di garantire i più alti livelli di salvaguardia per tutti i propri alunni e ad agire in conformità alle normative vigenti. Essa collabora con i Servizi sociali, le Forze dell'ordine, i Servizi sanitari e altri Enti per promuovere il benessere dei bambini e tutelarli da rischi.

1.5 Definizioni e terminologia

Il termine "alunni" si riferisce a tutti i soggetti al di sotto dei 18 anni di età.

"RSS" si riferisce al Responsabile per la salvaguardia nominato dalla Scuola.

"ECMS" si riferisce al Sistema elettronico di case-management, come, ad esempio, CPOMS o MyConcern.

"RRS" si riferisce al Responsabile regionale della salvaguardia (Europa ed USA) per Cognita. Il modulo "Motivi di preoccupazione" si riferisce al documento incluso nel Toolkit per la salvaguardia (*documento interno*).

"RD" si riferisce al Responsabile della Didattica.

"RRU" si riferisce al Responsabile Risorse Umane.

1.6 Documentazione correlata

Le presenti Norme vanno lette con riferimento alla versione più recente dei seguenti documenti pubblicati dal governo del Regno Unito, che sono alla base delle Norme stesse e delle procedure di salvaguardia di Cognita:

Documenti nazionali:

- The Education (Independent School Standards) Regulations 2014
- Working Together to Safeguard Children (Luglio 2020)
- Prevent Duty Guidance: for England and Wales (Luglio 2015)

- What do to if you are worried a child is being abused – Advice for practitioners (departmental advice) (Marzo 2015)
- Early Years Foundation Stage Framework (2021)
- Keeping Children Safe in Education (KCSIE) 3
- Sexual Violence and Sexual Harassment between children in schools and colleges (2021)

Queste Norme sono inoltre conformi alla legislazione vigente in Italia, come la normativa italiana di recepimento dei trattati internazionali per la protezione dei minori, nonché a tutte le disposizioni pertinenti stabilite dal Diritto Civile e Penale, tra cui (ma non solo):

- “Legge n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”,
- “Legge-quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,
- “Legge 285/1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”,
- “Legge 269/1998 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”,
- “Legge n. 38/2006 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
- Articoli 564 ("incesto"), 571 ("abuso dei mezzi di correzione o di disciplina"), 572 ("maltrattamenti contro familiari o conviventi"), 591 ("abbandono di persone minori o incapaci"), 600 bis ("prostituzione minorile"), 600 ter ("pornografia minorile) 600 octies ("impiego di minori nell'acconciaggio "), 609 quarter ("atti sessuali con minorenne"), 609 quinquies (corruzione di minorenne), 609 octies ("violenza sessuale di gruppo"), 609 undecies ("adescamento di minorenni") del Codice Penale italiano.

Le presenti Norme fanno altresì riferimento a:

- *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo* (Decreto Ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021).

Queste Norme vanno lette congiuntamente alle altre norme vigenti nella Scuola:

- Norme di comportamento
- Norme contro il bullismo
- Norme di sicurezza digitale
- Norme relative all'esclusione
- Primi anni di corso - Norme sull'uso di cellulari, macchine fotografiche e dispositivi
- Norme di prevenzione dell'estremismo e della radicalizzazione - da completare
- Norme di assunzione in sicurezza

- Codice di condotta del personale e Norme sulle modalità corrette di utilizzo dei mezzi informatici
- Politica per la parità, la diversità e l'inclusione
- Bambini assenti a scuola e politica delle presenze
- Norme sull'uso ragionevole della forza, controllo, perquisizione e confisca.

1.7 Assunzione in sicurezza

La nostra Scuola dà la priorità ad integrare una cultura di assunzioni in sicurezza nella propria strategia di prevenzione dei danni per gli alunni. Si applicano costantemente le prassi previste dalla legge per la verifica dell'idoneità del personale e degli operatori volontari che operano in contatto con gli alunni (vedi Norme per l'assunzione in sicurezza).

1.8 Revisione delle Norme

Le presenti Norme vengono riviste e aggiornate annualmente, a seguito di una revisione centrale da parte dell'RSL basandosi sul feedback ricevuto dal personale, e sono messe a disposizione di tutto il personale e degli operatori volontari attraverso il sito web della Scuola. Questa prassi include una valutazione del grado di efficacia nell'applicazione delle norme stesse in ogni ambito scolastico. Qualora fosse necessario, la Scuola porrà immediatamente rimedio a qualsiasi carenza o scarsa efficacia nelle disposizioni di tutela degli alunni senza attendere la successiva data di revisione delle norme. Il personale è invitato a fornire i propri contributi alle procedure di salvaguardia sulla base delle proprie riflessioni e della propria esperienza, nonché a contribuire alla revisione delle norme stesse.

1.9 Condivisione delle informazioni

Condividere informazioni è essenziale per individuare e affrontare qualsiasi forma di abuso o incuria. Il timore di condividere informazioni non deve ostacolare la necessità di salvaguardare e promuovere il benessere e tutelare la sicurezza degli alunni. Il personale scolastico dovrebbe pertanto essere proattivo nel condividere quanto prima ogni informazione di cui sia in possesso che possa contribuire a identificare, valutare e gestire i rischi o le preoccupazioni relative alla sicurezza e al benessere degli alunni, sia quando i problemi stanno emergendo per la prima volta, sia quando un alunno è già noto ai Servizi sociali.

2 Considerazioni essenziali per la salvaguardia

La sicurezza e il benessere dei nostri alunni rappresentano la nostra principale priorità

Salvaguardare e promuovere il benessere degli alunni è responsabilità di tutti

Operiamo in un clima di trasparenza che riconosce ed ammette che un abuso possa verificarsi in qualsiasi organizzazione

Siamo una organizzazione che comunica. Qualsiasi preoccupazione va riferita

Un'accusa nei confronti di un altro adulto della scuola va comunicata al Dirigente scolastico

Un'accusa nei confronti del Dirigente scolastico va comunicata al Responsabile della Didattica di Cognita

Ogni preoccupazione o dubbio assillante nei confronti di un adulto o un alunno va comunicato al RSS o al Dirigente scolastico

3 Soggetti principali e contatti

Contatti della scuola	
Responsabile per la salvaguardia nominato dalla Scuola (RSS)	Helen Stanton
Qualsiasi altro membro del personale formato al livello di RSS	Nicole Paciello
Sanitario con attribuzione di responsabilità per la salvaguardia nei primi anni di corso	Joe Dawson Alessio Lo Baido Christina Giacomelli
Aiuto-sanitario designato con responsabilità per la salvaguardia nei primi anni di corso	Hazel Rourke Lorna Conway
Promotore/i dell'inclusione	Chiara Tucci
Dirigente scolastico	Leonardo Amulfi

Contatti presso Cognita (proprietario)	
Responsabile regionale della salvaguardia (Europa) (vedi nota sotto)	Alison Barnett alison.barnett@cognita.com
Director of Education Europe	Nikki Lambros nicola.lambros@cognita.com
Assistant Director of Education Spain	Chris Eversden chris.eversden@cognita.com
Group Legal Counsel	Jayne Pinchbeck jayne.pinchbeck@cognita.com
Cognita (proprietor) board member with responsibility for safeguarding	Simon Camby, Group Director of Education simon.camby@cognita.com


Forze dell'ordine	
Forze dell'ordine territoriali (interventi in emergenza)	112
Forze dell'ordine territoriali (interventi di routine)	n/a

Ubicazione dei documenti degli Enti per la salvaguardia e la tutela degli alunni nella scuola	
Ubicazione dei documenti degli Enti locali, ad es. livelli-soglia di gravità, moduli per invii e relativa guida:	Ufficio del Head of Middle school

Nota: Il Responsabile regionale per la salvaguardia (Europa) di Cognita è un funzionario che opera per lo sviluppo di un'efficace prassi di salvaguardia all'interno del gruppo Cognita e non sostituisce in alcun modo i referenti previsti dalla legge per invii e segnalazioni.

4 Forme di abuso

Il termine "abuso" è spesso usato per riferirsi a una varietà di situazioni. Tutto il personale deve conoscere i segnali indicativi di abuso e incuria comprese le molestie e le violenze sessuali per essere in grado di individuare gli alunni che potrebbero aver bisogno di aiuto o protezione. I casi di abuso e di necessità di salvaguardia sono di rado legati a singoli eventi isolati che rispondano a una definizione o etichetta univoca. Nella maggior parte dei casi si tratta di diversi problemi sovrapposti.



Si prega di notare che le seguenti definizioni sono tratte dal WTSC (2020), documento di orientamento emesso dal governo britannico.

4 Abuso

Un abuso è una forma di maltrattamento di un minore. Un bambino può subire un abuso o un'incuria quando qualcuno gli arreca un danno o non agisce per prevenirlo. I minori possono essere oggetto di abuso in famiglia o in un contesto istituzionale o comunitario ad opera di chi li conosce o, più raramente, da altri. L'abuso può esplicarsi interamente online o la tecnologia può essere usata per condurre a forme di abuso dirette. Gli autori dell'abuso possono essere uno o più adulti o uno o più coetanei della vittima.

4.1 Abuso fisico

L'abuso fisico è una forma di violenza che può consistere in colpire, scuotere, lanciare, avvelenare, bruciare o ustionare, affogare, soffocare o adottare altre forme di maltrattamento fisico nei confronti di un bambino/ragazzo. I danni fisici possono essere causati anche quando un genitore o chi si prende cura di un minore causano la presenza dei sintomi di una malattia o la inducono deliberatamente.

I segni di abuso fisico possono includere:

- lesioni a parti del corpo dove gli incidenti sono improbabili, come cosce, schiena, addome;
- problemi respiratori indotti da annegamento, soffocamento o avvelenamento;
- lesioni non trattate o trattate in modo inadeguato;
- lividi che appaiono causati da mani o dita o da un attrezzo;
- bruciature di sigaretta, morsi umani; o
- cicatrici, scottature e ustioni.

4.2 Abuso psicologico

L'abuso psicologico è il persistente maltrattamento psicologico di un bambino/ragazzo tale da causare gravi effetti negativi sul suo sviluppo emotivo. Può consistere nel far sentire il bambino/ragazzo inutile o non amato, inadeguato, o valutato solo nella misura in cui soddisfa i bisogni di un'altra persona, non dargli l'opportunità di esprimere le proprie opinioni, metterlo deliberatamente a tacere o prendersi gioco di quello che dice o di come comunica. Può inoltre comportare l'imposizione all'alunno di aspettative inappropriate per la sua età anagrafica o il suo grado di sviluppo, interazioni che sono al di là del suo livello evolutivo, o atteggiamenti iperprotettivi che limitano le sue possibilità di esplorazione e apprendimento, o che gli impediscono di partecipare alla normale interazione sociale. Può anche comportare costringerlo ad assistere (guardando o ascoltando) al maltrattamento di un'altra persona, o

compiere su di lui gravi atti di bullismo (incluso il cyberbullismo), che inducono una sensazione frequente di paura o di pericolo, o compiere atti di sfruttamento o corruzione minorile. Un certo livello di abuso emotivo è presente in tutti i tipi di maltrattamento di un minore, ma può verificarsi anche in loro assenza.

4.3 Abuso domestico

L'abuso emotivo spesso si verifica quando il bambino testimonia situazioni di abuso nell'ambiente familiare. La definizione di violenza e abuso domestico adottata a livello internazionale fa riferimento a qualsiasi episodio, isolato o ripetuto, di controllo, coercizione, comportamento minaccioso, violenza o abuso tra persone di almeno 16 anni che hanno, o hanno avuto, rapporti intimi, di coppia o di parentela, indipendentemente dal genere o dalla sessualità. L'abuso può comprendere, tra gli altri, l'abuso psicologico, fisico, sessuale, economico ed emotivo. L'esposizione a forme di abuso e/o violenza domestica può avere sul bambino un impatto psicologico emotivo grave e duraturo. In alcuni casi, un bambino/ragazzo può incolpare se stesso per l'abuso o essere costretto ad allontanarsi dalla propria famiglia in seguito ad esso.

I segni di abuso emotivo sono più frequentemente comportamentali che fisici (vedi sotto).

4.4 Abuso sessuale

L'abuso sessuale consiste nel costringere o indurre un bambino o un giovane a partecipare ad attività sessuali, non necessariamente caratterizzate da un elevato livello di violenza, indipendentemente dal fatto che il minore sia consapevole o meno di ciò che sta accadendo. Le attività possono comprendere il contatto fisico, compresa l'aggressione con penetrazione (ad es. lo stupro o il sesso orale), o atti non penetrativi come la masturbazione, il bacio, lo strofinamento e il contatto attraverso gli indumenti. Possono anche includere attività senza contatti fisici, come coinvolgere i minori nella visione, o produzione, di immagini sessuali, far loro assistere a rapporti sessuali, indurli ad adottare comportamenti sessualmente inappropriati, o adescarli per giungere ad un abuso. L'abuso può esplicarsi interamente online o la tecnologia può essere usata per condurre a forme di abuso dirette. L'abuso sessuale non è perpetrato solo da maschi adulti, ma anche da donne o da altri minori. Quest'ultimo caso pone un problema specifico di salvaguardia per il settore scolastico e verrà analizzato più avanti.

I segni di abuso sessuale su un/una minore possono includere:

- gravidanza
- infezioni/malattie sessualmente trasmissibili;
- dolore/prurito/emorragia/ematomi/secrezioni nell'area genitale/anale/orale;
- infezioni urinarie;
- difficoltà a camminare, o a stare seduti o in piedi;
- mal di gola persistente;
- mal di stomaco.

4.5 Incuria

L'incuria è un persistente mancato soddisfacimento dei principali bisogni fisici e/o psicologici di un bambino, con effetti potenzialmente gravi sulla sua salute o sul suo sviluppo. L'incuria può verificarsi durante la gravidanza, ad esempio in seguito all'abuso di sostanze da parte della madre. Dopo la nascita del bambino, l'incuria può verificarsi quando un genitore o un tutore legale non gli fornisce cibo, vestiario e alloggio adeguati (anche vietandogli l'accesso in casa o abbandonandolo), non lo protegge da danni o pericoli a livello fisico ed emotivo, non gli assicura una supervisione sufficiente (anche affidandolo a caregivers inadeguati) o non gli assicura l'accesso a cure mediche o trattamenti necessari. Anche trascurare o non supplire ai fondamentali bisogni emotivi di un bambino costituisce una forma di incuria.

I segnali di una possibile incuria includono i seguenti:

- *il bambino appare sottopeso o è molto piccolo per la sua età, o attraversa una fase di significativo calo ponderale;*
- *il bambino appare molto sovrappeso per la sua età;*
- *l'abbigliamento del bambino è trasandato non offrendogli una protezione adeguata dalle intemperie;*
- *il bambino è spesso assente da scuola senza motivo apparente, o vi giunge costantemente in ritardo;*
- *il bambino è regolarmente lasciato solo, o deve prendersi cura di fratelli o sorelle più piccoli.*

4.6 Abuso tra pari

Tutto il personale deve essere attento ai possibili indicatori di problemi di salvaguardia che possono segnalare un probabile abuso tra pari. È altamente probabile che esso includa, tra gli altri:

bullismo (incluso il cyberbullismo);

abusi fisici come colpire, calciare, scuotere, mordere, tirare i capelli o causare altrimenti lesioni all'alunno;

violenza sessuale e molestie sessuali;

condivisione di immagini/video di nudi/seminudi ("*sexting*");

violenza e rituali di gruppo di tipo iniziatico/umiliante;

"*upskirting*" (ripresa non permessa di foto/video delle parti intime di una bambina/ragazza)

Vedasi più avanti la sezione separata di questo documento sull'abuso tra pari.

4.7 Abusi o delitti d'onore (tra cui le mutilazioni genitali femminili (MGF), il matrimonio forzato e l'appiattimento del seno)

Gli abusi o delitti d'onore includono tutti gli atti o i reati commessi per tutelare o difendere l'onore della propria comunità e/o famiglia, e comunemente coinvolgono pratiche come le MGF, il matrimonio forzato e/o l'appiattimento del seno. L'abuso spesso coinvolge una rete più ampia di soggetti all'interno della famiglia/comunità. È importante essere consapevoli di questa dinamica e considerare i fattori di rischio correlati a un intervento. Se il personale teme che un alunno o un'alunna possano essere a rischio di abuso o delitto d'onore, deve avvertire immediatamente il RSS.

MGF

Le MGF sono un abuso che comprende tutte le procedure di rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili e sono illegali in Italia (vedasi articolo 583-bis del Codice Penale italiano). Tutto il personale dovrebbe riferire al RSS (o al Vice-RSS) qualsiasi sospetto di un possibile caso di MGF.

Matrimonio forzato

Il matrimonio forzato è quello contratto senza il pieno e libero consenso di una o entrambe le parti e in cui si utilizzano violenza, minacce o qualsiasi forma di coercizione per indurre quella/e persona/e a contrarre matrimonio. L'articolo 558-bis del Codice Penale considera un reato il matrimonio forzato (l'atto di costringere una persona a contrarre il matrimonio o un'unione civile con violenza o minaccia, o approfittando della sua condizione di vulnerabilità). I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni, e la pena è aumentata quando ciò avviene a danno di una persona di età inferiore a 18 anni.

Appiattimento del seno

L'appiattimento del seno, o stiramento del seno, è una pratica usata per impedire la crescita del seno delle ragazze adolescenti utilizzando oggetti duri o roventi, massaggiati o premuti con forza sul seno per impedirne lo sviluppo o farlo regredire. È tipicamente effettuato dalle madri delle ragazze, che ritengono di renderle così meno esposte a molestie sessuali e

stupri, o vogliono evitare una gravidanza precoce che macchierebbe il nome della famiglia, o desiderano permettere alla ragazza di proseguire il suo percorso scolastico anziché essere costretta a un matrimonio precoce.

Per ulteriori dettagli, vedasi l'allegato B del KCSIE.

4.8 Segnali comportamentali di abuso e incuria

Quando degli alunni sono oggetto di abuso, il loro comportamento può modificarsi, ad esempio:

- si comportano in modo aggressivo o indisciplinato, fanno le bizzesse, cercano di attrarre l'attenzione su sé stessi e richiedono più impegno degli altri alunni;
- divengono irritabili o svogliati e/o scarsamente creativi;
- sembrano impauriti da alcuni adulti;
- divengono tristi, depressi o tendenti all'isolamento;
- hanno un sonno disturbato;
- iniziano precocemente un'attività sessuale;
- dimostrano conoscenze sessuali inappropriate per la loro età o comportamenti sessualizzati quando giocano con i coetanei;
- rifiutano di cambiarsi per andare in palestra o partecipare ad attività fisiche;
- sviluppano disordini alimentari;
- adottano comportamenti autolesionisti e/o esprimono ideazioni suicidarie;
- rifiutano di frequentare la scuola o fuggono da casa;
- hanno scarsa fiducia in se stessi o autostima;
- fanno uso di sostanze stupefacenti o di alcolici come strategia di coping.

4.9 Benessere psicologico e salute mentale

Quando degli alunni sono stati vittime di abusi e incuria, o hanno vissuto altre esperienze infantili potenzialmente traumatiche, questo può avere un impatto duraturo nel corso dell'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. È fondamentale che tutto il personale sia consapevole del potenziale impatto di questi vissuti sulla loro salute mentale, sul loro comportamento e sulla loro formazione scolastica.

Inoltre, il personale dovrebbe anche essere cosciente che il deterioramento delle condizioni psicologiche e l'aggravamento dei problemi di salute mentale possono, in alcuni casi, indicare la presenza di un problema correlato alla salvaguardia, ad esempio un bambino/ragazzo può aver subito, o essere a rischio di subire, abusi, incuria, bullismo/cyberbullismo o sfruttamento. Va tenuto sempre presente, però, che una diagnosi di un problema di salute mentale può solo essere formulata da uno specialista.

È pur vero, comunque, che il personale scolastico, che ha modo di osservare i bambini quotidianamente, può essere più facilmente in grado di individuare i comportamenti che possono far ipotizzare la presenza di un problema psicologico o il rischio che esso si sviluppi. In presenza di una preoccupazione per la salute mentale di un bambino che implichi anche una questione di salvaguardia, si dovrebbe agire immediatamente, seguendo quanto indicato in queste Norme e parlandone con il RSS.

Il Ministero dell'Istruzione italiano ha pubblicato le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e il Cyberbullismo* (Decreto Ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021).

Tutti gli alunni vanno adeguatamente tutelati, ma è importante che il personale sappia che alcuni gruppi di bambini/ragazzi possono essere esposti a un maggior rischio di danno

(incluso quello compiuto online). Tali gruppi ad alta vulnerabilità includono, tra gli altri: i bambini con BES (vedi sotto), quelli seguiti da una persona/tutore molto giovane, quelli con un genitore in carcere, quelli che si identificano come LGBTQ+ e quelli che vivono in famiglie in cui sono presenti forme di abuso e/o litigi tra i genitori.

4.10 Alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e/o disabilità sono statisticamente più vulnerabili a forme di abuso minorile, incluso quello tra coetanei. Possono esistere ulteriori ostacoli a riconoscere l'abuso e l'incuria in questo gruppo di soggetti. Tra questi:

- dare per scontato che i segnali di un possibile abuso, come alterazioni del comportamento o dell'umore o presenza di ferite, siano dovuti alla disabilità del bambino/ragazzo e non procedere ad approfondimenti;
- presumere che gli alunni con BES e disabilità possano essere colpiti maggiormente da esperienze di bullismo senza esteriorizzare in modo diretto l'accaduto;
- barriere di comunicazione e difficoltà a superarle.

4.11 Segni di abuso o incuria manifestati da un genitore/tutore

- riporre aspettative irrealistiche sul bambino/ragazzo, esigendo un livello di prestazioni scolastiche o fisiche superiori alle sue capacità;
- fornire spiegazioni contrastanti o poco convincenti su eventuali lesioni riscontrate nel bambino;
- ritardare la ricerca di trattamenti sanitari per la salute mentale/fisica del bambino;
- adottare verso il bambino un atteggiamento di indifferenza, distacco emotivo o evidente rifiuto;
- incolpare il bambino per i suoi comportamenti a casa o a scuola oppure negarli;
- vedere e descrivere il bambino come un soggetto privo di valore, gravoso o sotto qualche altra luce negativa;
- rifiutare le offerte di aiuto per soddisfare i bisogni del bambino;
- rifiutare di acconsentire a rivolgersi ad Enti esterni per soddisfare i bisogni del bambino o non partecipare come previsto.

4.12 Adescamento di minori

L'adescamento di minori è l'attività volta a manipolare un minore, i familiari o adulti che lo circondano e l'ambiente per esercitare un atto di abuso sul minore stesso. I bambini e i giovani possono essere adescati online o nel mondo reale, da un estraneo o da una figura conosciuta di qualsiasi identità di genere o orientamento sessuale e di qualunque età, compreso un altro giovane. Molti bambini e adolescenti non capiscono di essere stati adescati o che ciò che è avvenuto costituisce un abuso. I segni che un bambino/ragazzo è stato vittima di adescamento non sono sempre evidenti, e i responsabili fanno tutto il possibile per non essere identificati.

In questi casi, spesso gli alunni possono:

- essere molto riservati, anche su ciò che fanno online;
- avere partner di età più avanzata;
- recarsi in luoghi insoliti per incontrare gli amici;
- possedere oggetti nuovi, come capi di vestiario o telefoni cellulari, di cui non possono o non vogliono chiarire la provenienza;
- avere accesso a sostanze stupefacenti e ad alcolici;
- scomparire da casa o da scuola;
- evidenziare cambiamenti comportamentali;
- presentare problemi di salute sessuale;

- presentare segni di ideazioni suicidarie, autolesionismo, sintomi depressivi, autosvalutazione.

Nei bambini più grandi, i segnali di adescamento possono essere facilmente scambiati per normali comportamenti adolescenziali, ma si possono notare cambiamenti inspiegabili del comportamento o della personalità, o comportamenti sessuali inappropriati per la loro età.

4.13 Segnali di adescamento e/o abuso online

Si può ipotizzare che un minore sia oggetto di un abuso online quando:

- trascorre molto tempo online (o molto più o molto meno del solito), messaggiando, giocando o usando i social media;
- appare introverso, turbato o offeso dopo aver usato internet o la messaggistica online;
- è riservato sulle persone con cui parla e su ciò che fa online o con il proprio cellulare;
- registra molti nuovi numeri di telefono, messaggi di testo o indirizzi e-mail sul proprio cellulare, portatile o tablet;
- ha più di un telefono cellulare.

4.14 Segnali di adescamento manifestati da chi compie reati sessuali

È importante ricordare che non tutti coloro che compiono reati sessuali adottano i comportamenti elencati qui sotto, e che il fatto che una persona ne adotti uno o più non significa necessariamente che li compia:

- Comportarsi in modo estremamente affettuoso con un bambino/ragazzo;
- Dedicare particolare attenzione o un trattamento preferenziale a un bambino;
- Trascorrere parecchio tempo da solo con un bambino al di fuori della classe/scuola;
- Trascorrere frequentemente del tempo con un bambino in aree private o isolate;
- Trasportare un bambino da o verso la scuola con la propria auto;
- Fare amicizia con i genitori di un bambino e andare a trovarli a casa;
- Agire come confidente di un bambino in particolare;
- Dare piccoli regali, denaro, giocattoli, biglietti o lettere a un bambino;
- Usare messaggi di testo, telefonate, e-mail o siti di social network per comunicare in modo inappropriato con un bambino;
- Adottare comportamenti ammiccanti o seducenti, o fare osservazioni o commenti a sfondo sessuale in presenza di un bambino.

4.15 Modus operandi dell'adescamento

- Scegliere una vittima vulnerabile: gli adescatori prendono di mira i bambini/ragazzi che appaiono più vulnerabili, isolati, insicuri e/o con maggiori carenze emotive.
- Guadagnare la fiducia della vittima: gli adescatori spesso permettono a un bambino di fare qualcosa (mangiare un gelato, stare alzati fino a tardi, guardare pornografia) che normalmente non gli è concesso dai genitori o dalla scuola, al fine di instaurare con lui/lei un rapporto di segretezza.
- Guadagnare la fiducia di altri soggetti: gli adescatori che operano nelle scuole sono spesso apprezzati dai bambini/ragazzi e dai genitori, e riescono ad essere convincenti non solo nei confronti della vittima, ma anche di altri membri della sua famiglia e dell'ambiente in generale.
- Soddisfare un desiderio del bambino e accrescere la propria importanza ai suoi occhi: questo può comportare l'offerta di regali, premi, aiuti o consigli particolari, favoritismi, attenzioni speciali e/o opportunità di partecipare a viaggi o gite particolarmente attraenti.
- Isolare il bambino: il perpetratore può accrescere la dipendenza della sua vittima e allentare gradualmente le sue relazioni con gli amici o i familiari.
- Sessualizzare la relazione: questo può comportare contatti giocosi, solletico e abbracci, barzellette e allusioni "da adulti" o un'interazione verbale con il bambino come se fosse un adulto, parlandogli ad esempio di problemi o conflitti coniugali.

- Mantenere il controllo e la segretezza: i perpetratori spesso usano la loro posizione professionale per far credere al bambino/ragazzo di doversi per forza sottomettere a loro.

4.16 Segnali di adescamento a fini di radicalizzazione

Tutte le scuole devono essere consapevoli della necessità di prevenire delle deviazioni degli studenti verso forme di terrorismo. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le Norme per la prevenzione dell'estremismo e della radicalizzazione (in fase di applicazione), e l'allegato B del KCSIE.

Non c'è un unico modo per capire se un alunno possa essere particolarmente attratto dalle ideologie estremistiche. La sua vulnerabilità risente di vari fattori di base e degli ambienti che lo possono influenzare, come i familiari o gli amici. Analogamente, una deriva verso atteggiamenti radicali può essere trainata da diversi strumenti (come i social media o la rete) e ambienti (come la famiglia). Come per altri rischi connessi alla salvaguardia, il personale dovrebbe porre attenzione a tutti i cambiamenti di comportamento degli alunni che potrebbero segnalare una loro necessità di aiuto o protezione, usando la propria capacità di giudizio per individuare quelli che potrebbero essere più inclini a una radicalizzazione, e intraprendere le necessarie misure, che possono includere una segnalazione alle Forze dell'ordine da parte del RSS o del Responsabile per il contrasto alla radicalizzazione.

Non esistono indicatori accertati in grado di evidenziare un giovane particolarmente portato ad abbracciare comportamenti radicali/estremistici, ma esistono una serie di segnali che, congiuntamente, rendono più probabile che un adescamento di questo tipo possa avere successo:

I segnali di vulnerabilità includono:

- Risultati scolastici parecchio inferiori/superiori alla media;
- Possesso di testi che riflettono visioni estremistiche;
- Povertà;
- Esclusione sociale;
- Eventi traumatici;
- Eventi globali o nazionali;
- Conversione religiosa;
- Cambiamento comportamentale;
- Sfruttamento di qualche tipo;
- Influenze estremistiche;
- Conflitto con la famiglia sullo stile di vita;
- Identità confusa;
- Condizione di vittima o testimone di crimini di matrice razzista o crimini d'odio;
- Rifiuto da parte di pari, famiglia, gruppi sociali.
- Presenza di indicatori confermati o emergenti di BES e disabilità.

4.17 Sfruttamento minorile

Si parla di sfruttamento minorile quando un soggetto o un gruppo approfitta di uno squilibrio di potere per coinvolgere un minore in un'attività illecita mediante forme di costrizione, controllo, manipolazione o inganno (a) in cambio di qualcosa che la vittima necessita o desidera, e/o (b) per il vantaggio economico o di altro tipo dell'autore o del mediatore e/o (c) attraverso la violenza o la minaccia di violenza. La vittima può essere stata oggetto di uno sfruttamento penalmente rilevante anche se la sua attività appare consensuale. Lo sfruttamento minorile non richiede sempre un contatto diretto, ma può realizzarsi anche attraverso l'uso della tecnologia. Può includere la costrizione di un minore a lavorare in

fabbriche di sostanze illegali, a compiere furti o a borseggiare, o a minacciare altri giovani. Va sottolineato che esistono importanti differenze tra le esperienze vissute dalle ragazze e dai ragazzi vittime di sfruttamento minorile. Gli indicatori possono non essere gli stessi, ma il personale scolastico dev'essere cosciente che anche le ragazze sono a rischio di sfruttamento minorile. Va ricordato, inoltre, che i giovani che subiscono questo tipo di sfruttamento corrono un maggior rischio di subire anche uno sfruttamento sessuale. Tra le prassi adottate nello sfruttamento minorile c'è anche quella di costringere bambini/ragazzi a trasferire sostanze illegali o denaro da una parte all'altra del paese.

Tutto il personale deve conoscere i segnali che indicano che un alunno è, o rischia di essere, coinvolto in gravi atti di violenza. Tra questi vi sono: un aumento delle assenze da scuola, un cambiamento nella cerchia di amicizie o l'instaurazione di rapporti con individui o gruppi di età più avanzata, un declino significativo del rendimento scolastico, segni di autolesionismo o un crescente malessere o segni di aggressione o lesioni inspiegabili. Il possesso di regali o oggetti di origine ignota potrebbe anche indicare che i bambini/ragazzi siano stati avvicinati o coinvolti da soggetti associati a bande criminali. Per maggiori informazioni, consultare l'allegato B del KCSIE.

4.18 Salvaguardia dall'abuso extra-familiare (precedentemente noto nel Regno Unito come 'Contextual Safeguarding')

Questo approccio mira a comprendere e rispondere alle esperienze di danno significativo dei bambini/ragazzi al di fuori del loro ambiente familiare. Riconosce che le diverse relazioni che i giovani instaurano nel proprio quartiere, a scuola e online possono essere caratterizzate da violenza e abusi. I genitori e i tutori hanno scarsa influenza su questi contesti, e le esperienze di abuso extra-familiare dei giovani possono minare le relazioni genitori-figli.

Questo approccio auspica che gli operatori e gli enti che si occupano della tutela dei minori e tutti gli organismi che collaborano alla loro salvaguardia si impegnino anche ad affrontare i soggetti e i settori che influiscono sui/nei contesti extra-familiari, e riconoscano che la valutazione e gli interventi in queste aree rappresentano una parte essenziale delle prassi di salvaguardia. Il *Contextual Safeguarding*, quindi, amplia gli obiettivi dei sistemi di tutela dei minori, riconoscendo la loro vulnerabilità alle possibili fonti di abuso extra-familiari, incluse quelle che si presentano all'interno o all'esterno della scuola. Per maggiori informazioni, consultare l'allegato B del KCSIE.

La guida del Regno Unito può essere utile:

Child exploitation disruption toolkit – Home Office (UK) statutory guidance

Multi-agency practice principles for responding to child exploitation and extra-familial harm.

4.19 Sfruttamento sessuale dei minori

Lo sfruttamento sessuale dei minori è una forma di abuso sessuale compiuto sui minori (vedi sopra) e si verifica quando un individuo o un gruppo approfitta di uno squilibrio di potere per coinvolgere un minore in attività sessuali attraverso forme di costrizione, manipolazione o inganno. Tale squilibrio di potere, oltre che essere dovuto a differenze di età, può anche essere correlato a una serie di altri fattori, tra cui il genere, l'identità sessuale, le capacità cognitive, la forza fisica, lo status e l'accesso alle risorse, economiche o di altro tipo. In alcuni casi, l'abuso viene commesso in cambio di qualcosa che la vittima desidera o di cui necessita e/o implica un vantaggio economico o di altra natura (come un aumento di status) del suo autore o del mediatore.

L'abuso può essere perpetrato da singoli individui o gruppi, uomini o donne, bambini o adulti. Può consistere in un evento isolato o in una serie di episodi nel corso del tempo e spazia dall'abuso occasionale all'abuso organizzato e complesso. Può comportare l'uso della forza e/o di metodi di sottomissione basati sull'adescamento e può essere accompagnato o meno

da violenza o minacce. Le vittime possono subire uno sfruttamento anche quando il loro coinvolgimento appare consensuale, e va sottolineato che lo sfruttamento, oltre ad essere fisico, può essere indotto e/o commesso online.

Lo sfruttamento sessuale dei minori può coinvolgere qualsiasi bambino/ragazzo (maschio o femmina) di età inferiore ai 18 anni. Può includere sia il contatto fisico (atti penetrativi e non penetrativi) che l'attività sessuale senza contatto e può verificarsi senza che il bambino/ragazzo ne sia immediatamente consapevole (ad esempio attraverso la copia da parte di altri di video o immagini che un minore ha creato e pubblicato sui social media).

I segnali di sfruttamento minorile di cui sopra possono anche essere indicatori di sfruttamento sessuale dei minori. Ulteriori segnali possono essere:

- giovani che hanno partner di età più avanzata;
- giovani che soffrono di infezioni sessualmente trasmissibili o di gravidanze indesiderate.

Per ulteriori approfondimenti, consultare *Child Sexual Exploitation: Guide for Practitioners*.

Per maggiori informazioni consultare l'allegato B del KCSIE.

4.20 Abbandono scolastico e assenze prolungate da scuola

Tutto il personale dovrebbe essere consapevole del fatto che la assenza prolungata di un alunno dalla scuola, e/o in occasioni ripetute, soprattutto se ciò si verifica ripetutamente, può essere un importantissimo segnale d'allarme di diverse condizioni che richiedono un intervento di salvaguardia. Può essere un segnale di abuso e incuria, compresi l'abuso o lo sfruttamento sessuale, ma anche un indizio di sfruttamento minorile con coinvolgimento in attività criminali. Può indicare disturbi di salute mentale, rischi di abuso di sostanze, rischi di trasferimento in zone di conflitto e rischi di subire una mutilazione genitale femminile o un matrimonio forzato. Bisogna agire tempestivamente per mettere in luce una necessità di salvaguardia sottostante e per contribuire a prevenire il rischio di futura scomparsa di un alunno. Il personale deve essere a conoscenza delle assenze non autorizzate dalla scuola e delle procedure previste dalle autorità scolastiche in caso di scomparsa di un alunno.

È importante che la risposta della scuola ai bambini che si assentano in modo persistente favorisca l'identificazione di tali abusi e, nel caso di alunni assenti, contribuisca a prevenire il rischio che in futuro diventino casi di abbandono scolastico. Ciò include i casi in cui i problemi emergono per la prima volta, ma anche quelli in cui i bambini sono già noti alle agenzie esterne, e in cui l'assenza da scuola può aumentare i rischi noti di salvaguardia all'interno della famiglia o della comunità.

Istruzione parentale

Molti bambini i cui genitori scelgono di provvedere autonomamente alla loro istruzione hanno un'esperienza di apprendimento estremamente positiva. La maggior parte dei genitori che operano questa scelta mirano a garantire ai propri figli un'istruzione ottimale. Tuttavia, questo non sempre avviene, e l'istruzione parentale può significare ridurre la visibilità di alcuni bambini ai servizi che hanno il compito di tutelarli e di garantire loro il supporto necessario. Quando il genitore o il tutore legale di un alunno esprime la propria intenzione di ritirarlo dalla scuola per provvedere in casa alla sua istruzione, la scuola dovrebbe coordinare, se possibile, un incontro con queste figure. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse prima che si sia giunti a una decisione definitiva, per assicurarsi che i genitori o i tutori che esercitano la responsabilità genitoriale abbiano un quadro chiaro di ciò che è nel migliore interesse del minore. Questo è particolarmente importante quando un bambino/ragazzo è affetto da BES e disabilità, è vulnerabile, e/o è già seguito dai Servizi sociali. Se ci sono preoccupazioni per la salvaguardia di un bambino i cui genitori dichiarano di voler optare per l'istruzione


parentale, può essere opportuno informarne le autorità se sono già emerse in passato esigenze di salvaguardia a suo riguardo.

4.21 Alunni con familiari in carcere

Ogni scuola dovrebbe sapere se nel proprio registro sono presenti alunni che hanno un genitore o un familiare in carcere e fornire a tali alunni un sostegno aggiuntivo. Questa situazione può comportare delle conseguenze negative per l'alunno, tra cui povertà, stigmatizzazione, isolamento e disturbi psicologici. I Servizi sociali possono aiutare il personale sociosanitario che lavora con i detenuti e i loro figli al fine di contribuire ad alleviare tali conseguenze.

5 Fasi dell'attività di tutela degli alunni

La scuola può adottare varie misure, a seconda delle informazioni disponibili. Essa opererà sempre di concerto con gli organismi esterni, compresi gli Enti locali e le Forze dell'ordine. Lo schema a fianco delinea la gerarchia di questi approcci.



Quando un bambino/ragazzo subisce o potrebbe subire maltrattamenti, è importante che il RSS lo comunichi immediatamente ai Servizi sociali (e, se opportuno, alle Forze dell'ordine). Se il RSS non è disponibile, il problema va immediatamente comunicato a un altro membro del personale della scuola con compiti di salvaguardia.

5.1 Primo sostegno

Se è opportuno offrire un Primo sostegno, il RSS o il Vice-RSS generalmente lo gestirà in contatto con i genitori e con gli altri organismi interessati. Al personale può essere richiesto di collaborare con questi ultimi o con il personale sociosanitario in qualsiasi attività di valutazione dei bisogni dell'alunno. Tutti questi casi vanno seguiti costantemente e va considerata la possibilità di coinvolgere i Servizi sociali qualora la situazione dell'alunno non sembri migliorare o stia addirittura peggiorando.

Qualsiasi bambino/ragazzo può beneficiare di un Primo sostegno, ma il personale scolastico dovrebbe essere particolarmente consapevole della sua potenziale necessità per un alunno che:

- è disabile e ha ulteriori bisogni specifici;
- ha bisogni educativi speciali (che usufruisca o meno di un programma specifico di istruzione, salute e cura);
- è un giovane che deve prendersi cura di altre persone;
- mostra tendenze antisociali o criminali, compreso il coinvolgimento in bande e la vicinanza con gruppi della criminalità organizzata;
- scompare/è scomparso spesso da casa o da chi ne è responsabile;
- fa un uso scorretto di farmaci o di alcolici;
- è a rischio di schiavitù moderna, tratta o sfruttamento;
- si trova in una condizione familiare con caratteristiche difficili per lui/lei, come abuso di sostanze, adulti con problemi di salute mentale o abusi domestici;
- ha lasciato le strutture assistenziali ed è rientrato in famiglia;

- mostra i primi segni di abuso e/o incuria;
- è a rischio di venire avviato a forme di estremismo o sfruttato;
- è un bambino dato in affidamento;
- vive dei problemi di identità

5.2 Alunni noti ai Servizi sociali

In situazioni di abuso, incuria e circostanze familiari difficili, gli alunni possono necessitare di sostegno e di interventi di salvaguardia o assistenza. Le avversità e i traumi vissuti da un bambino possono renderlo vulnerabile a ulteriori danni, oltre che svantaggiato dal punto di vista educativo da fattori che ne ostacolano la frequenza scolastica, l'apprendimento, il comportamento e la salute mentale.

5.3 Minori in difficoltà

Nel Regno Unito, un minore in difficoltà è definito dal Children Act del 1989 come un minore che difficilmente potrà raggiungere un livello soddisfacente di salute o di sviluppo, o in cui è probabile che la salute e lo sviluppo vengano significativamente compromessi o aggravati in assenza di interventi di supporto, o un minore affetto da disabilità. Per la legge italiana un bambino è considerato in difficoltà quando è moralmente o materialmente abbandonato o cresce in ambienti malsani o pericolosi, o con persone che - per incuria, immoralità, ignoranza o per altre ragioni - sono incapaci di provvedere alla sua educazione.

5.4 Alunni che sono, o possono essere, vittime di gravi danni alla persona

Quando le autorità competenti sospettano che un bambino/ragazzo stia subendo, o possa subire, gravi danni alla persona, il coinvolgimento e l'eventuale intervento della Scuola si baseranno sulle indicazioni fornite dall'Ente che svolge l'indagine.

5.5 Cosa fare se insorge una preoccupazione per un alunno della scuola



Salvaguardare e promuovere il benessere degli alunni è responsabilità di tutti. Ogni membro del personale deve sapere come comportarsi di fronte alla segnalazione di un abuso da parte di un alunno, quando nutre una preoccupazione sul suo benessere o quando gli alunni o il personale comunicano una preoccupazione su uno degli studenti.

Se un alunno dice a un membro del personale di essere a conoscenza di una situazione di abuso o incuria, o di esserne stato vittima, chi riceve tale informazione deve:

- Ascoltare attentamente l'alunno e permettergli di parlare liberamente rimanendo calmi. Non interrompere l'alunno e non temere dei momenti di silenzio, poiché possono esservi molte barriere che ostacolano la capacità del minore di esprimere il suo pensiero.

- Fare dei cenni rassicuranti e usare frasi come: "Mi dispiace molto che sia successo" o "Hai fatto molto bene a parlare con me". Evitare di fare commenti quali: "Avresti dovuto dirmelo prima" o "Non riesco a credere alle mie orecchie".
- La fase delle domande rivolte all'alunno non dovrebbe ampliarsi molto, poiché gli Enti che collaborano con la scuola hanno il compito di approfondire le indagini. Tuttavia, prima di coinvolgere i Servizi sociali sarebbe bene acquisire maggiori informazioni sul contesto della segnalazione fatta dall'alunno. Questo è compito del RSS o del Vice-RSS, a seconda di chi sia stato fatto oggetto della segnalazione iniziale. Ad esempio, se un docente riceve una segnalazione o nutre una preoccupazione, anche il RSS dovrebbe parlarne con il bambino/ragazzo, per confermare il contenuto della sua segnalazione o per contestualizzarla più chiaramente.
- Limitare le domande al minimo necessario per ottenere un chiarimento usando *Cosa, Quando, Come e Dove*, ed evitando invece domande allusive quali: "È successo ai tuoi fratelli?". *Evitare* domande che iniziano con "*Perché*", che possono far nascere nell'alunno dei sensi di colpa.
- Se il bambino/ragazzo rivela un abuso, è opportuno chiedergli se altri adulti erano presenti e hanno assistito, e chiedergli come si sono comportati.
- Usare un linguaggio adatto all'età e allo stadio di sviluppo del minore, tenendo conto dei suoi bisogni individuali.
- Spiegare all'alunno che cosa avverrà successivamente. L'alunno potrebbe desiderare di venire con voi dal RSS, altrimenti informatelo che qualcuno lo contatterà prima della fine della giornata.

I membri del personale devono essere consci delle difficoltà che gli alunni possono avere nel rivolgersi a loro e della necessità di costruire un rapporto di fiducia, ricordando altresì che una prima comunicazione/segnalazione di un minore non significa necessariamente che l'episodio riferito sia l'unico avvenuto. È quindi utile chiedere al bambino/ragazzo se qualcosa del genere gli sia mai successo prima.

Registrazione dei dati

Il personale deve registrare per iscritto qualsiasi conversazione con l'alunno il più presto possibile, compilando un Modulo sui motivi di preoccupazione o inserendo tali informazioni sul proprio ECMS. Tutte le preoccupazioni, le discussioni e le decisioni prese, e le motivazioni di tali decisioni, devono essere registrate per iscritto dal RSS. Tali dati devono includere:

- un riassunto chiaro e completo della preoccupazione emersa;
- dettagli su come tale preoccupazione è stata affrontata e risolta;
- una nota relativa alle azioni intraprese, le decisioni assunte e i risultati ottenuti.

Il personale che registra le segnalazioni dovrebbe riportare le parole specifiche usate dall'alunno (ad esempio se si è riferito a parti del suo corpo), indicandole tra virgolette.

Se il bambino/ragazzo ha segnalato un abuso, il personale deve immediatamente discutere verbalmente le proprie preoccupazioni con il RSS, il Vice-RSS o il Dirigente scolastico, prima di stendere il verbale, in modo da rendere possibile un eventuale intervento immediato. Qualora il RSS non fosse disponibile, ciò non deve ritardare l'adozione delle misure opportune e il personale deve parlare con il Vice-RSS, il Dirigente scolastico o, in assenza di tali figure, con un membro del Team responsabile della salvaguardia. I Dirigenti scolastici devono essere informati di qualsiasi segnalazione fatta ai Servizi sociali o alle Forze dell'ordine dal RSS o dal Vice-RSS.

Tutti i documenti dovrebbero essere conservati in un luogo sicuro con accesso protetto.

Fotografie

Se un alunno rivela abusi fisici, comportamenti autolesivi o tentativi di suicidio, il personale **non deve mai** fotografare le lesioni presenti.

Rivolgersi agli organi previsti dalla legge

Si un alunno sia o possa essere a rischio di atti lesivi

Qualora si ritenga che un alunno sia o possa essere a rischio di atti lesivi (vedi sopra), la situazione va **immediatamente** segnalata ai Servizi sociali (o alle Forze dell'ordine se si pensa che sia avvenuto un atto penalmente rilevante). Ciò va fatto dal RSS o dal Dirigente scolastico, ma qualsiasi membro del personale può effettuare la segnalazione evitando ritardi. La scuola non richiede il consenso dei genitori per rivolgersi ad ai servizi sociali. Non è necessario ottenere il consenso dei genitori se tale consenso potrebbe mettere a rischio la sicurezza del bambino o compromettere eventuali indagini da parte delle forze dell'ordine. Si veda quanto sopra in merito alla necessità di raccogliere un contesto prima di fare riferimento ai servizi sociali/forze dell'ordine.

Se un alunno ha dei bisogni insoddisfatti

Quando un alunno non è considerato a rischio di atti lesivi ma ha ancora dei bisogni insoddisfatti che ne giustificherebbero la classificazione come Minore in difficoltà (vedi sopra), può essere necessario comunicarlo ai Servizi sociali, ma prima di farlo è bene esplorare tutte le possibilità. Queste preoccupazioni dovrebbero essere discusse con i genitori e ogni successivo invio dovrebbe essere svolto in modo trasparente ed essere a conoscenza dei genitori.

Riservatezza

Sebbene sia sempre importante prendere in considerazione i desideri e i sentimenti di un bambino, il personale non dovrebbe mai garantire la riservatezza agli alunni o agli adulti che desiderano comunicare qualcosa di serio, poiché ciò potrebbe essere contrario all'interesse del bambino/ragazzo. Il personale dovrebbe garantire di comunicare tali informazioni solo a chi abbia un'evidente esigenza di conoscerle, e di trasmetterle in forma riservata solo a chi ne abbia necessità per garantire la sicurezza dei minori.

5.6 Trasmissione dei documenti relativi alla salvaguardia quando un alunno si trasferisce
Condividere delle informazioni è essenziale per identificare e affrontare tutte le forme di abuso. Nel Regno Unito il KCSIE sottolinea la necessità di trasmettere informazioni particolarmente dettagliate sugli studenti per i quali c'è stata una preoccupazione correlata alla salvaguardia, che possono contribuire a garantirne la sicurezza, il benessere e i risultati scolastici.

Tuttavia, a meno che non sia richiesto dalla legge (ovvero da un'Autorità pubblica) la scuola non è autorizzata a comunicare i dati personali di un alunno ad altre scuole senza la conoscenza e il consenso dei genitori. Pertanto, il RSS dovrebbe ottenere il loro consenso scritto prima di trasferire qualsiasi dato finalizzato a garantire all'alunno il sostegno necessario e il soddisfacimento dei suoi bisogni nel nuovo contesto scolastico.

Se un genitore ha fornito il suo consenso, quando un alunno lascia la scuola, è responsabilità del RSS assicurarsi che una copia della sua documentazione relativa alla salvaguardia sia trasferita alla nuova scuola in modalità protetta e riservata. I dati vanno inviati entro 5 giorni per un trasferimento durante l'anno, o entro i primi 5 giorni dall'inizio di un nuovo semestre. Prima di procedere al loro invio, il RSS deve contattare telefonicamente il RSS o il Dirigente scolastico della scuola ricevente, per poi procedere all'invio della documentazione in forma protetta. La conferma del ricevimento della documentazione va conservata assieme ai dati di salvaguardia relativi.

Tuttavia, la legislazione europea in materia di protezione dei dati personali ci impone di valutare la condivisione delle informazioni con altre parti terze, ad esempio con una nuova scuola, caso per caso, in collaborazione con il team di protezione dei dati del Gruppo e il team legale del Gruppo.

6 Ruolo del Responsabile e del Viceresponsabile per la salvaguardia

Il Responsabile per la salvaguardia nominato dalla scuola (RSS) è il membro senior del personale responsabile della salvaguardia nella scuola. Il RSS deve essere un membro del Gruppo dirigente della scuola. Il RSS è il principale Responsabile per la salvaguardia e la tutela degli alunni, (compresa la sicurezza online con filtri e monitoraggio) come indicato dalla descrizione dei compiti a lui assegnati.

6.1 Vice-RSS

La scuola può nominare un certo numero di vice RSS, che hanno il compito di coadiuvare il RSS nel suo ruolo di salvaguardia. Mentre le *attività* del RSS possono essere delegate ai Vice-RSS, la responsabilità ultima per la tutela degli alunni rimane in capo al RSS, e non può essere delegata ad altri. La formazione del RSS e dei Vice-RSS coincide e il loro ruolo è specificato in dettaglio nella descrizione dei compiti loro assegnati.

6.2 Collaborazione con organismi esterni

Il RSS e il Vice-RSS mantengono i contatti con le autorità e lavorano in collaborazione con altri organismi nel miglior interesse degli alunni.

6.3 Supporto per il RSS

Ai RSS saranno messi a disposizione tempi, finanziamenti, formazione, risorse e supporto per fornire consulenza e sostegno ad altri membri del personale su questioni relative al benessere e alla tutela degli alunni, per partecipare e/o far partecipare altri membri del personale a riunioni congiunte con altri Enti e per contribuire alla valutazione degli alunni.

Il ruolo del RSS include quattro ambiti di attività essenziali:

- Gestire la comunicazione dei casi a organismi esterni
- Collaborare con altri operatori
- Formare il personale in relazione alla salvaguardia
- Sensibilizzare alla salvaguardia il personale della scuola

6.4 Procedura di segnalazione dei casi a organismi esterni

Il RSS è tenuto a:

- segnalare i casi di sospetto abuso agli organismi previsti dalla legge; e/o
- collaborare con il personale che si rivolge ad essi;
- segnalare alle Forze dell'ordine, come previsto dalla legge, ogni segnale di radicalizzazione di un alunno, in collaborazione con il Responsabile per il contrasto alla radicalizzazione della scuola e/o il personale di supporto che effettua segnalazioni alle Forze dell'ordine;
- segnalare alle Forze dell'ordine, come previsto dalla legge, i casi in cui potrebbe essere stato commesso un reato penale;
- In collaborazione con il Responsabile per la salute mentale della scuola, effettuare una segnalazione ai Servizi esterni di salute mentale/ai genitori in caso di preoccupazioni circa il benessere emotivo e/o la salute mentale di un alunno;
- Seguire e intensificare le segnalazioni, come opportuno, ed effettuare nuove segnalazioni se la situazione dell'alunno non migliora.

6.5 Collaborare con altri operatori

Il RSS è tenuto a:

- agire come referente dei Servizi sociali;
- mantenere contatti con il Dirigente scolastico per informarlo di qualsiasi problema, in particolare di eventuali indagini in corso svolte dalle Forze dell'ordine;
- come richiesto, mantenere contatti con il "*case manager*" in relazione a denunce rivolte ad adulti o nei casi in cui si nutrano preoccupazioni per la tutela di un alunno che riguardano un membro del personale;
- collaborare con il personale (in particolare il personale di counselling, il Responsabile per la salute mentale, il personale paramedico interno, i tecnici informatici e i Coordinatori dei BES) su questioni di sicurezza e salvaguardia (ivi incluse la sicurezza online e digitale) e collaborare con gli organismi responsabili a cui si sia deciso di inoltrare una segnalazione;
- fornire supporto, consulenza e competenze a tutto il personale;
- promuovere un coinvolgimento attivo dei genitori e/o tutori legali nella salvaguardia e nella tutela del benessere dei bambini, anche nel caso in cui le famiglie possono trovarsi in circostanze difficili.

6.6 Formazione

Il RSS (e gli eventuali Vice-RSS) devono seguire dei corsi di formazione avanzati per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al loro ruolo. È richiesto un aggiornamento di tale formazione **ogni due anni almeno**.

Il RSS e il Responsabile per il contrasto alla radicalizzazione devono intraprendere un'ulteriore formazione relativa alla consapevolezza.

Il RSS deve acquisire una formazione sulla sicurezza online su base annuale e continuativa.

Ogni due anni Il RSS e il personale coinvolto nelle procedure di assunzione devono intraprendere una formazione sulle assunzioni in sicurezza (Safer Recruitment).

Oltre a tali corsi di formazione, le conoscenze e le competenze del RSS devono anche essere aggiornate attraverso strumenti più informali (ad es. tramite forum di discussione, incontri con altri RSS, o semplicemente dedicando del tempo ad approfondire le proprie conoscenze sugli sviluppi in merito alla salvaguardia). Ciò va fatto con regolarità, come richiesto - e almeno annualmente - per tenere il passo con ogni nuova conoscenza rilevante per il proprio ruolo al fine di:

- comprendere il processo di valutazione necessario nel momento in cui va attivato un Primo sostegno o un intervento previsto per legge, ivi inclusi i criteri di intervento adottati sul territorio, gli accordi relativi alle segnalazioni ai Servizi sociali e i documenti concernenti i livelli minimi di gravità stabiliti per i vari interventi (se disponibili);
- conoscere le prassi di indagine adottate dai Servizi sociali ed essere in grado di partecipare e contribuire efficacemente a tali indagini quando richiesto;
- assicurarsi che ogni membro del personale, specialmente il personale di nuova assunzione, il personale a tempo parziale e il personale interinale abbia a disposizione, e comprenda, le norme e le procedure di salvaguardia e tutela degli alunni;
- essere attenti ai bisogni specifici di coloro che sembrano essere soggetti in difficoltà, coloro che richiedono tutela, coloro che sono "assistiti" o che lo sono stati in precedenza, coloro che hanno bisogni educativi speciali e persone di giovane età che si prendono cura di qualcuno;
- imparare a mantenere alte le aspirazioni per i minori vulnerabili e promuoverne i risultati scolastici conoscendo i problemi di assistenza, salvaguardia e tutela da loro vissuti e il

potenziale impatto di questi sulla loro frequenza scolastica, il loro impegno e i risultati conseguiti;

- capire come sostenere il personale docente affinché si senta sicuro nel provvedere a forme di supporto/adattamento della didattica per gli alunni vulnerabili che sono o sono stati seguiti dai Servizi sociali, individuando gli effetti duraturi sui risultati scolastici anche quando il coinvolgimento degli organismi esterni si è concluso;
- conoscere la normativa e i regolamenti relativi alla protezione dei dati vigenti in Italia;
- comprendere l'importanza di condividere informazioni, sia all'interno della scuola sia con altri enti, organizzazioni e operatori esterni;
- essere in grado di provvedere a registrazioni scritte dettagliate, accurate e protette delle preoccupazioni emerse e delle richieste di intervento esterno;
- comprendere e sostenere la scuola in merito ai requisiti legati alla responsabilità di prevenire la radicalizzazione ed essere in grado di fornire consulenza e supporto allo staff in merito alla tutela degli alunni dal rischio di radicalizzazione;
- essere in grado di comprendere i rischi specifici associati alla sicurezza online compresi i sistemi e i processi di filtraggio e monitoraggio della scuola e possedere le conoscenze e le competenze aggiornate necessarie alla sicurezza degli alunni che accedono alla rete durante l'orario scolastico;
- saper individuare i rischi aggiuntivi che la navigazione in rete comporta per gli alunni con BES e disabilità, quali il bullismo online, l'adescamento e la radicalizzazione e accertarsi di essere in grado di fornire loro l'aiuto necessario a proteggersi da tali rischi;
- ottenere accesso alle risorse e frequentare corsi di formazione o aggiornamento; e
- stimolare una cultura di ascolto degli alunni, di comprensione delle loro opinioni e di attenzione ai loro desideri e sentimenti tra tutto il personale coinvolto nelle misure di tutela adottate dalla scuola.

6.7 Sensibilizzazione

Il RSS è tenuto a:

- assicurarsi che le politiche di salvaguardia e protezione dei bambini della scuola siano conosciute, comprese e utilizzate in modo appropriato;
- garantire che la politica di salvaguardia e protezione dei minori della scuola sia rivista annualmente (come minimo) e che le procedure e l'attuazione siano aggiornate e riviste regolarmente, e collaborare con il proprietario a questo proposito;
- garantire che la formazione sulla sicurezza online sia fornita nell'ambito dei regolari aggiornamenti del personale, compreso l'aggiornamento sui sistemi e i processi di filtraggio e monitoraggio della scuola
- garantire che la Politica di tutela e protezione dei minori sia disponibile pubblicamente e che i genitori siano consapevoli del fatto che possono essere fatte segnalazioni ai Servizi Sociali o alla Polizia per sospetto abuso o negligenza e del ruolo della scuola in questo contesto;
- garantire che le norme di salvaguardia e tutela degli alunni della scuola siano conosciute, comprese e applicate correttamente;
- garantire che la regolare attività di aggiornamento del personale includa un'adeguata formazione in merito alla sicurezza online;
- in collaborazione con la Proprietà della scuola, assicurarsi che le norme di salvaguardia e tutela degli alunni siano sottoposte a revisione almeno una volta all'anno e che si proceda a una regolare revisione delle procedure e della loro attuazione;
- assicurarsi che il testo delle Norme di salvaguardia e tutela degli alunni sia disponibile pubblicamente e che i genitori siano consapevoli della possibilità di effettuare segnalazioni ai Servizi sociali o alle Forze dell'ordine per sospetto abuso o incuria, nonché del ruolo attribuito alla scuola in questi casi;
- contribuire a migliorare i risultati della didattica informando il personale docente e dirigente in merito alle misure di assistenza, salvaguardia e tutela adottate nel presente

o nel passato per qualsiasi alunno, ivi compresi quelli seguiti da un assistente sociale. Tra i compiti del personale vi è anche quello di garantire che la Scuola e chi opera al suo interno conoscano a fondo questi alunni, siano consapevoli dei loro progressi e risultati scolastici e mantengano per essi degli obiettivi ambiziosi; aiutare il personale docente a individuare le possibili difficoltà da essi affrontate nonché le forme di supporto/adattamento della didattica che potrebbero essere particolarmente efficaci per loro.

6.8 File di salvaguardia

Come indicato in precedenza, la legislazione sulla protezione dei dati significa che dobbiamo prendere in considerazione la condivisione delle informazioni con altre terze parti, ad esempio con una nuova scuola, caso per caso, in collaborazione con il team di protezione dei dati del gruppo / il team legale del gruppo.

Se è stato concordato, quando i bambini lasciano la scuola, i DSL devono assicurarsi che una copia del loro fascicolo di salvaguardia sia trasferita alla nuova scuola o istituto il prima possibile. Questo fascicolo deve essere trasferito separatamente dal fascicolo principale dell'alunno, garantendo un trasporto sicuro, e deve essere ottenuta la conferma del ricevimento. Le scuole riceventi devono assicurarsi che il personale chiave, come il DSL e il SENCO, ne sia al corrente.

Oltre al fascicolo di tutela, il DSL deve anche valutare se sia opportuno condividere informazioni con la nuova scuola prima della partenza del bambino. Ad esempio, le informazioni che permetterebbero alla nuova scuola di continuare a sostenere le vittime di abusi e di disporre di tale supporto per l'arrivo del bambino. Questo dovrebbe avvenire all'insaputa del genitore, a meno che ciò non metta a rischio il bambino o il genitore.

6.9 Disponibilità

Nel corso dell'intero periodo delle lezioni, durante l'orario scolastico il RSS (o un Vice-RSS) sarà sempre a disposizione del personale per discutere di qualsiasi problema relativo alla salvaguardia. In termini generali, tale disponibilità sarà sempre garantita di persona, ma spetterà al Dirigente scolastico definirla con precisione e chiarire se in particolari circostanze tali contatti debbano poter avvenire per via telefonica (ai numeri telefonici di lavoro) e/o attraverso Microsoft Teams.

È compito del Dirigente scolastico e del RSS garantire un'adeguata disponibilità di questo servizio al di fuori dell'orario scolastico o dei periodi di lezione.

7 Responsabilità della Proprietà

Cognita è proprietario della scuola. Come tale, Cognita adempirà a tutti i doveri previsti dalla legge e rispetterà costantemente le indicazioni fornite dalle normative in essere per garantire che tutte le norme, le procedure e la formazione siano corrette e conformi alle leggi vigenti.

È responsabilità del proprietario:

- Assicurarsi che tutto il personale applichi quanto previsto da queste Norme e procedure di salvaguardia e tutela degli alunni;
- Garantire l'esistenza degli strumenti necessari a permettere al personale di comprendere e assolvere il proprio ruolo e le proprie responsabilità;
- Designare ad un membro senior del Consiglio di amministrazione la responsabilità di gestire le misure di salvaguardia;

- Assicurarsi che tutte le misure di salvaguardia tengano conto delle procedure e delle prassi previste dai Servizi sociali territoriali per la scuola;
- Assicurarsi che sussistano norme e procedure appropriate per poter intraprendere tempestivamente interventi di salvaguardia e tutela del benessere dei bambini;
- Assicurarsi che ogni scuola operi nel rispetto delle procedure territoriali di collaborazione con altri organismi;
- Assicurarsi che le Norme per la salvaguardia e la tutela degli alunni siano aggiornate annualmente e pubblicate sul sito web della scuola;
- Fornire al personale il Codice di condotta.
- Assicurarsi che si adempia ad ogni responsabilità prevista in caso di scomparsa degli alunni dalla scuola e assente dall'educazione
- Invitare le scuole a tenere più di un numero telefonico di contatto per ogni alunno; garantire che le scuole segnalino agli organismi locali interessati l'eliminazione di un alunno dal registro scolastico nei casi previsti dalla legge;
- Accertarsi che tutto il personale acquisisca una formazione (compresa la sicurezza online che, tra l'altro, comprende la comprensione delle aspettative, dei ruoli e delle responsabilità applicabili in relazione al filtraggio e al monitoraggio all'induzione).
- Riconoscere le competenze sviluppate dal personale intraprendendo la formazione sulla salvaguardia e gestendo quotidianamente le preoccupazioni emerse;
- Garantire l'esistenza di opportuni filtri e sistemi di monitoraggio per garantire la sicurezza online degli alunni
- Assicurarsi di disporre di procedure di protezione di livello adeguato per salvaguardare i propri sistemi, il personale e i discenti e rivedere periodicamente l'efficacia di tali procedure per tenere il passo con l'evoluzione delle tecnologie di criminalità informatica.
- Assicurarsi che gli alunni vengano informati sulle questioni connesse alla salvaguardia, ivi inclusa la sicurezza online.

La Proprietà si assicura che venga effettuata una revisione annuale delle misure di salvaguardia, in merito alla quale verrà trasmessa una relazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione di Cognita.

I funzionari di Cognita che svolgono ruoli di governance e supervisione (ad esempio i Responsabili della Didattica) si occuperanno di formazione del RSS, dei neo-assunti e dell'attività formativa in generale.

8 Assunzioni

Al momento dell'assunzione, **tutto il personale della scuola** deve ricevere e leggere il materiale, e ottenere una formazione dal RSS, in merito a:

- Salvaguardia e protezione dei minori
- *Whistleblowing policy*
- Codice di condotta del personale (anche nelle relazioni e comunicazioni tra il personale e gli alunni);
- Norme di sicurezza digitale (compreso l'uso dei social media);
- Norme contro il bullismo;
- Norme di comportamento;
- Norme di prevenzione dell'estremismo e della radicalizzazione.

Al momento dell'assunzione, il nuovo personale deve essere messo a conoscenza dei nomi e del ruolo del Responsabile e dei Viceresponsabile per la salvaguardia nominati dalla scuola.

Analogamente, tutto il personale interinale/supplente deve ricevere informazioni su coloro che ricoprono questi ruoli e sulle procedure scolastiche per segnalare preoccupazioni relative a bambini o adulti all'interno della scuola. **Dev'essere chiarito ai neoassunti che all'interno della scuola il personale non ha il permesso di utilizzare il proprio telefono cellulare** e che deve indossare un laccetto porta-badge colorato.

9 Formazione

Formazione rivolta a tutto il personale

Tutto il personale impiegato nella scuola deve ricevere una formazione **annuale** dal RSS sulla salvaguardia e la tutela degli alunni attraverso una Presentazione di aggiornamento sulla salvaguardia, di solito organizzata all'inizio di ogni anno accademico.

Ciò si aggiunge alla loro formazione di base in merito alla salvaguardia per la quale è previsto un aggiornamento ogni tre anni.

Inoltre, nel corso dell'anno, tutto il personale riceverà regolarmente dal RSS degli aggiornamenti relativi alla salvaguardia e alla tutela degli alunni, ivi compresa la sicurezza online, al fine di fornire loro le competenze e le conoscenze necessarie a fornire tale salvaguardia in modo efficace. Ciò concernerà, ad esempio, gli argomenti trattati nell'allegato B del KSCIE 2021.

Tutto il personale impiegato nella scuola deve anche acquisire ogni tre anni la formazione sulla Prevenzione e le MGF attraverso i siti web del governo britannico (formazione gratuita)/altri mezzi concordati dal Responsabile regionale per la Salvaguardia.

I Dirigenti scolastici devono completare ogni due anni la formazione relativa alla salvaguardia analoga a quella prevista per i RSS (attraverso Cognita), nonché, ogni tre anni, la formazione sulla Prevenzione della radicalizzazione (Prevent) e sulle MGF di cui sopra. Devono inoltre completare la formazione relativa alle assunzioni in sicurezza ogni due anni.

Il personale docente interinale/supplente deve dimostrare di aver acquisito una formazione di base relativa alla salvaguardia entro i tre anni precedenti al suo accesso iniziale alla scuola e, anteriormente al primo contatto con gli alunni, deve ricevere un'introduzione alla salvaguardia prevista per i neoassunti che includa l'approccio della Scuola alla sicurezza online e alla gestione degli episodi di violenza/molestie sessuali.

Gli insegnanti che operano in più istituti devono dimostrare di aver acquisito una formazione di base relativa alla salvaguardia entro i tre anni precedenti al loro accesso iniziale alla scuola e, anteriormente al primo contatto con gli alunni, devono ricevere un'introduzione alla salvaguardia prevista per i neoassunti che includa l'approccio della Scuola alla sicurezza online e alla gestione degli episodi di violenza/molestie sessuali.

9.1 Fornitori esterni

È buona norma che i fornitori esterni che operano regolarmente a scuola entrando in contatto con gli alunni abbiano acquisito una formazione di base relativa alla salvaguardia, di un livello appropriato al ruolo da essi svolto. Sarebbe auspicabile che tale formazione venisse organizzata dai loro datori di lavoro e non dalla Scuola.

9.2 Formazione degli alunni in merito alla salvaguardia

La scuola si impegna a formare proattivamente gli alunni in merito alla salvaguardia, ivi inclusa la sicurezza online, coerentemente con la propria volontà di offrire un piano di studi ampio ed equilibrato. Attraverso un lavoro continuo con gli alunni, si intende costruire una capacità di resilienza che li renda coscienti di trovarsi in una "scuola in cui si parla" e che comunicare qualsiasi preoccupazione è apprezzato e incoraggiato attivamente. Ciò vale per qualsiasi preoccupazione in merito a sé stessi o agli altri.

La salvaguardia viene appresa nel modo seguente: Lezioni di PHYSICAL SOCIAL HEALTH EDUCATION (PHISICAL SOCIAL HEALTH EDUCATION - PSHE) (media)
Sviluppo professionale all'inizio di ogni anno scolastico.

In tutte le classi della primaria si educa alle relazioni; è parte integrante del curriculum.

Promuoviamo attivamente l'idea che i bambini debbano sentirsi in grado di esprimere qualsiasi preoccupazione. Questo vale anche per i dubbi su un amico o un coetaneo. Adottiamo le seguenti misure per garantire che i bambini sappiano come segnalare una preoccupazione: poster, lezioni PHSE, coordinatori di classe.

10 Sicurezza online

Promuoviamo attivamente il concetto che gli alunni debbano sentirsi liberi e capaci di esprimere eventuali preoccupazioni, anche quando queste riguardino un amico o un compagno di scuola. Per assicurare che i giovani sappiano come segnalare le proprie preoccupazioni tutti gli insegnanti restano a disposizione degli studenti; ogni classe ha inoltre un coordinatore che controlla regolarmente gli studenti.

10.1 Tecnologia

La tecnologia spesso fornisce una piattaforma che può implicare dei potenziali effetti dannosi. Tutto il personale dovrebbe essere consapevole dei rischi particolari associati alla sicurezza online e del fatto che la tecnologia ha un ruolo significativo in molte questioni che richiedono salvaguardia e assistenza. I RSS sono responsabili della supervisione della sicurezza online nelle scuole (compresa la comprensione dei sistemi e dei processi di filtraggio e monitoraggio in atto) e sono tenuti a sensibilizzare i propri collaboratori su questi temi, inclusi, tra gli altri, il cyber-bullismo, sistemi e dei processi di filtraggio e monitoraggio in atto lo sfruttamento sessuale dei minori, la radicalizzazione e i comportamenti sessuali di tipo predatorio. La scuola intende proteggere la comunità scolastica e istruirla all'uso della tecnologia e dispone di meccanismi per identificare eventuali problemi, per riferirli a chi di dovere, e per intervenire se necessario.

10.2 Aree di rischio

Esistono quattro aree principali di rischio:

Contenuti: essere esposti a materiale illegale, immorale o pericoloso.

Contatti: essere soggetti a un'interazione online pericolosa con altri utenti.

Condotta: comportamento personale online che aumenta la probabilità di (o provoca) un danno, ad esempio la creazione, l'invio e la ricezione di immagini esplicite, o il bullismo online.

Aspetti economici: rischi come il gioco d'azzardo online, la pubblicità scorretta, il phishing e le truffe finanziarie.

Pur considerando la responsabilità di salvaguardare e promuovere il benessere dei bambini e di fornire loro un ambiente sicuro in cui apprendere (indipendentemente dalla loro età e dal loro stadio di sviluppo), coloro che hanno la supervisione della governance e la scuola faranno tutto ciò che è ragionevolmente possibile per limitare l'esposizione dei bambini ai rischi sopra citati dal sistema informatico della scuola. Questi vengono rivisti a livello centrale dai dipartimenti di IT e cyber security, che hanno la responsabilità di garantire che le scuole dispongano di procedure di protezione di livello adeguato per salvaguardare i propri sistemi, il personale e gli studenti. Questi team rivedono annualmente l'efficacia di queste procedure per tenere il passo con l'evoluzione delle tecnologie di criminalità informatica.

Sebbene sia essenziale che le scuole garantiscano la presenza di filtri e sistemi di monitoraggio appropriati, devono fare attenzione che il "blocco eccessivo" non porti a restrizioni irragionevoli per quanto riguarda l'insegnamento e la salvaguardia online dei bambini.

La scuola si assicurerà che il gruppo dirigente e il personale interessato siano consapevoli e comprendano le disposizioni in vigore, le gestiscano in modo efficace e sappiano come segnalare i problemi individuati. Tutto il personale deve comprendere il proprio ruolo nella prevenzione, nell'identificazione e nella risposta ai danni causati dal suo utilizzo.

La scuola utilizzerà le comunicazioni con i genitori per rafforzare l'importanza della sicurezza online dei bambini. I genitori possono essere aiutati a capire quali sono i sistemi utilizzati dalla scuola per filtrare e monitorare l'uso della rete. La scuola aggiornerà regolarmente i genitori su ciò che viene chiesto ai loro figli di fare online a scuola, compresi i siti a cui dovranno accedere e con chi potranno interagire online.

Molti bambini hanno accesso illimitato e senza restrizioni a Internet attraverso le reti di telefonia mobile (cioè 3G, 4G e 5G). Questo accesso significa che alcuni bambini, mentre sono a scuola, molestano sessualmente i loro coetanei attraverso il cellulare e la tecnologia intelligente, condividono immagini indecenti: consensualmente e non consensualmente (spesso attraverso grandi gruppi di chat), e visualizzano e condividono pornografia e altri contenuti dannosi. Le scuole collaboreranno sempre con i genitori per aiutarli a risolvere il problema dell'attività online dei loro figli, se necessario.

Tutto il personale dev'essere cosciente del ruolo da svolgere per prevenire, identificare e reagire ai possibili danni legati all'uso della tecnologia. Sebbene sia essenziale che le scuole garantiscano la presenza di adeguati filtri e sistemi di monitoraggio, dovrebbero fare attenzione che un "blocco eccessivo" non porti a restrizioni immotivate di ciò che si può insegnare agli alunni nell'ambito della didattica e della salvaguardia online. Molti alunni hanno un accesso libero e illimitato ad internet attraverso le reti di telefonia mobile (3G, 4G e 5G) perciò può accadere che, durante l'orario scolastico, alcuni di essi molestino sessualmente i loro compagni sul cellulare con le tecnologie smart, condividano immagini oscene con o senza il consenso degli altri (spesso attraverso gruppi di chat estesi), e guardino e condividano materiale pornografico e altri contenuti lesivi.

Il personale dovrebbe inoltre avere un quadro chiaro delle Norme di sicurezza digitale della Scuola, che definiscono dettagliatamente la gestione della sicurezza online. La tecnologia si evolve e muta rapidamente, e con essa si evolvono e mutano i rischi e i possibili danni correlati. La Scuola condurrà ogni anno una revisione del proprio approccio alla sicurezza online, supportata da una valutazione annuale dei rischi intrinseci e, quindi, di quelli impliciti per gli alunni. Questo può essere fatto utilizzando la valutazione complessiva dei rischi per la sicurezza online.

Per una descrizione completa e più dettagliata dei sistemi di filtraggio e monitoraggio della scuola, consultare la nostra Politica sull'uso accettabile e la sicurezza digitale.

10.3 Condivisione di immagini/video di nudo/seminudo (in passato definita come Youth Produced Sexual Imagery o 'sexting'):

Benché molti operatori si riferiscano a questa realtà utilizzando il termine "*sexting*", di esso manca una chiara definizione. Secondo le ricerche condotte, molti operatori considerano il *sexting* come "l'invio o la pubblicazione di immagini allusive alla sessualità, comprese le fotografie di persone nude o seminude, attraverso i cellulari o Internet".

Il personale non deve mai visualizzare o inoltrare immagini illegali di un bambino. Se le ricevono, devono informare immediatamente il DSL.

Queste Norme riguardano unicamente la condivisione di immagini a sfondo sessuale da parte di minori. Possedere, creare, condividere e distribuire foto e video a sfondo sessuale di minori di 18 anni è illegale, e ciò implica maggiore complessità per la reazione da adottare da parte delle scuole (e di altre istituzioni). Presentano inoltre una serie di rischi che vanno gestiti con attenzione.

10.4 Quali fattispecie riguardano le presenti Norme?

Riguardano:

- I casi in cui un minore crei e condivida immagini sessuali di sé stesso con un compagno (anch'egli di minore età).
- I casi in cui un minore condivida immagini sessuali create da un altro minore con un suo compagno (anch'egli di minore età) o con un adulto.
- I casi in cui un minore sia in possesso di immagini sessuali create da un altro minore.

Non riguardano:

- I casi di condivisione di immagini sessuali di minori da parte di adulti. Ciò costituisce un reato di abuso sessuale su minori e le scuole sono tenute a segnalarlo senza eccezioni alle Forze dell'ordine. Tali immagini non devono essere cancellate dal cellulare di un minore o di un adulto.
- I casi di minori che condividano immagini pornografiche di adulti o che si scambino testi a contenuto sessuale che non contengano immagini¹.
- Immagini a contenuto sessuale scaricate da internet da un minore².
- Immagini a contenuto sessuale scaricate da internet da un minore e condivise con un compagno (anch'egli di minore età) o un adulto³.

10.5 Segnalazione

Il personale deve comprendere e saper esporre chiaramente l'approccio di Cognita, poiché l'assenza di segnalazioni nella propria scuola non garantisce che episodi di questa natura non si verifichino pur senza essere segnalati. Tutti i membri del personale (compreso il personale non docente) devono sapere come riconoscere e segnalare gli episodi che coinvolgano la condivisione di immagini/video di nudo/seminudo. Questo tema sarà trattato nell'ambito della formazione del personale.

¹ Tutti questi episodi vanno affrontati facendo riferimento alle Norme per la sicurezza online della scuola e in ossequio alle Norme relative alla salvaguardia della Scuola.

² Come sopra

³ Come sopra

La segnalazione può avvenire in vari modi. L'alunno coinvolto può informare un insegnante della sua classe, il RSS della scuola o qualsiasi altro membro del personale scolastico, oppure una delle strutture di segnalazione esistenti. Alternativamente, un amico o un genitore di un alunno possono effettuare la segnalazione a uno degli operatori scolastici o a un collega, o direttamente alle Forze dell'ordine. Qualsiasi segnalazione effettuata direttamente da un alunno va considerata molto seriamente. Un alunno che riferisce di essere oggetto di immagini a sfondo sessuale tende facilmente a provare imbarazzo o a temerne le conseguenze. È probabile che la segnalazione a scuola sia la sua ultima risorsa e che abbia già cercato di risolvere il problema da solo in altri modi.

10.6 Gestione degli episodi

Tutte le situazioni che implicano la condivisione di immagini/video nudi/seminudi devono essere affrontate come indicato dalle presenti Norme. Quando tale situazione giunge all'attenzione di un membro del personale:

- L'episodio deve essere riferito al RSS al più presto possibile;
- Il RSS deve tenere un incontro iniziale in merito con il personale scolastico interessato;
- Il RSS deve seguire le procedure e le linee guida qui illustrate, chiedendo consulenza al RRS;
- Va organizzato un colloquio con gli alunni coinvolti (se necessario, richiedere consigli);
- I genitori di ogni alunno vanno informati rapidamente e coinvolti nella procedura avviata, a meno che non ci siano buoni motivi per ritenere che il loro coinvolgimento possa accrescere il rischio di danno per l'alunno e compromettere le eventuali indagini condotte dalle Forze dell'ordine/dai Servizi sociali; e
- In qualsiasi fase della procedura, se si teme che un alunno stia subendo/abbia subito/sia a rischio di subire un danno, va effettuata un'immediata segnalazione ai Servizi sociali e/o alle Forze dell'ordine.

11 Abuso tra pari

Tutto il personale dev'essere sempre cosciente del rischio di abuso tra pari e comprendere il proprio ruolo nella sua prevenzione, individuazione e risposta, tenendo presente che l'assenza di segnalazioni nella propria scuola non garantisce che episodi di questa natura non si verifichino pur senza essere segnalati. Il personale deve essere consapevole che gli alunni possono esercitare delle forme di abuso a danno dei loro compagni e che ciò può verificarsi anche all'interno delle relazioni personali e intime tra di loro. Non devono mai liquidare il comportamento abusivo come una parte normale della crescita, come uno "scherzo" o "una cosa fatta solo per farsi una risata", né intervenire solo quando una situazione ha raggiunto un livello elevato di gravità. Un abuso è sempre un abuso, e l'abuso tra pari va preso seriamente quanto quello perpetrato da un adulto.

11.1 Cos'è l'abuso tra pari?

L'abuso tra pari è qualsiasi forma di abuso perpetrato da un alunno nei confronti di un compagno. Può assumere molte forme diverse, tra le quali:

- Forme gravi di bullismo (incluso il cyber-bullismo)⁴
- abuso di relazione

⁴ Si prega di consultare le Norme contro il bullismo della Scuola.

- violenza domestica⁵
- sfruttamento sessuale di minori⁶
- forme più o meno gravi di violenza giovanile⁷
- "upskirting" (vedi sotto), comportamento⁸ sessuale dannoso (vedi sotto)
- violenza di genere⁹
- costrizione di una persona a partecipare ad attività sessuali contro la sua volontà, come costringere qualcuno a spogliarsi, toccarsi i genitali o avere rapporti sessuali con un terzo;
- violenza sessuale (come lo stupro, l'aggressione con penetrazione e l'aggressione sessuale; questo può includere un elemento online che rende possibile, minaccia e/o incoraggia la violenza sessuale);
- molestie sessuali (inclusi commenti, osservazioni e battute a sfondo sessuale e molestie sessuali online, che possono essere isolate o parte di una forma più ampia di abuso);
- condivisione consensuale e non consensuale di immagini e video nudi e seminudi (nota come *sexting* o immagini sessuali prodotte dai giovani);

Queste categorie di abuso raramente hanno luogo in forma isolata e spesso indicano problemi di salvaguardia più ampi. Ad esempio, una ragazza adolescente può subire uno sfruttamento sessuale nella sua relazione con un ragazzo adolescente che a sua volta è vittima di violenza fisica da un familiare o da ragazzi più grandi. Analogamente, i minori che compiono degli abusi possono esercitare un potere sulle loro vittime ma essere, nel contempo, vittime di altri. Il personale dovrebbe essere consapevole del fatto che ci possono essere più autori e/o vittime, e non considerare che solo un bambino/ragazzo abusi di un altro in modo isolato.

Condividere immagini/video di nudi/seminudi può, in alcuni casi, costituire un comportamento abusante (vedi sopra). Tutti gli episodi vanno affrontati in conformità con le presenti Norme.

11.1 Caratteristiche protette

Gli abusi su minori sono spesso motivati da pregiudizi nei confronti di gruppi particolari, ad esempio per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, bisogni educativi speciali e/o disabilità, o perché un bambino è stato adottato o ha responsabilità di assistenza. Può essere motivato da differenze effettive tra i bambini o da differenze percepite. Tutti gli episodi di maltrattamento tra bambini, sia fisico che emotivo, sulla base di caratteristiche protette vengono presi estremamente sul serio.

11.2 Che ruolo svolge il genere?

I minori di tutte le identità di genere possono sia perpetrare che subire abusi tra pari, ma spesso ciò si manifesta in forme diverse; alcuni possono sembrare più a rischio di aggressione e/o sfruttamento sessuale, mentre altri esposti a un maggior rischio di violenza fisica legata alle bande e di grave violenza giovanile.

⁵ Questo tipo di abuso si riferisce all'abuso tra ragazzi tra i 14 e i 17 anni che sono o sono stati partner intimi o membri di una famiglia. Tale abuso può includere, tra gli altri, quello psicologico, fisico, sessuale, economico ed emotivo.

⁶ Si tratta di una forma di abuso sessuale in cui i minori vengono sfruttati sessualmente per denaro, potere o status. Questo abuso può essere perpetrato da altri minori o da adulti. Può comportare aggressioni sessuali violente, umilianti e degradanti. In alcuni casi, i minori vengono convinti o costretti a compiere atti sessuali in cambio di denaro, droga, regali, segnali affettivi o status. Il consenso non può essere dato, anche quando un minore può credere di essere volontariamente coinvolto in un'attività sessuale con la persona che lo sta sfruttando. Lo sfruttamento sessuale minorile non comporta sempre un contatto fisico e può avvenire online.

⁷ La violenza giovanile grave racchiude i reati più gravi, tra cui l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale, lo stupro, il ferimento intenzionale e le lesioni personali gravi. La violenza giovanile include anche i reati di aggressione con lesioni.

⁸ Si tratta di qualsiasi comportamento sessuale da parte di un minore che è al di fuori dei parametri "normativi" dello sviluppo. Questo può (ma non sempre) includere comportamenti abusivi come le aggressioni sessuali.

⁹ Questa è una violenza diretta contro un soggetto a causa del suo genere.

Il fatto che un bambino o un giovane possa essere LGBTQI+ o avere o percepire problemi di identità di genere non è di per sé un fattore di rischio intrinseco di danno. Tuttavia, questi bambini possono essere presi di mira da altri bambini. In alcuni casi, un bambino che viene percepito da altri bambini come LGBTQI+ (che lo sia o meno) può essere vulnerabile quanto i bambini che si identificano come LGBTQI+. I rischi possono essere aggravati quando i bambini non hanno un adulto fidato con cui potersi aprire. La scuola si impegnerà a ridurre le barriere aggiuntive e a fornire uno spazio sicuro a questo gruppo di bambini vulnerabili per parlare o condividere le loro preoccupazioni con membri fidati del personale.

11.3 Quando un comportamento diventa abusante?

Può essere difficile distinguere tra un comportamento abusante, che dovrebbe essere affrontato in conformità con la procedura descritta di seguito, e un comportamento che non costituisce abuse o la sperimentazione sessuale normale per l'età e legata al naturale sviluppo della sessualità.

Le situazioni che possono indicare che un comportamento è abusante includono:

- a) i casi in cui è ripetuto nel tempo e/o il/i perpetratore/i intendeva/intendevano causare un danno grave;
- b) i casi in cui è presente un elemento di coercizione o di previa pianificazione;
- c) i casi in cui è presente uno squilibrio di potere legato, ad esempio, a età, dimensioni fisiche, status sociale o condizione economica.

Questo elenco è solo parziale, e il personale deve sempre usare la propria capacità di giudizio professionale e discutere qualsiasi preoccupazione con il RSS, che a sua volta deve ottenere indicazioni dal RSS.

11.4 Come si possono identificare le vittime di abuso tra pari?

Le situazioni di abuso tra pari possono essere individuate prestando attenzione al livello di benessere degli alunni e ai segnali generali di abuso. Questi ultimi coincidono con quelli relativi ad altri tipi di abuso (si vedano gli indicatori di abuso riportati all'inizio di questo documento).

I segnali possono includere:

- a) assenza dalla scuola, scarsa attenzione durante le lezioni o difficoltà a svolgere i compiti previsti dalla scuola ai livelli che ci si aspetterebbe normalmente
- b) lesioni fisiche
- c) problemi di salute mentale e/o disagio emotivo
- d) sviluppo di comportamenti introversi, timidezza, cefalea, mal di stomaco, ansia, attacchi di panico, incubi notturni o carenza/eccesso di sonno
- e) uso di stupefacenti e/o alcolici
- f) cambiamenti nell'aspetto e/o adozione di comportamenti impropri per l'età dell'alunno, inclusi i comportamenti sessualizzati
- g) alterazioni delle condizioni di salute, comprese le infezioni a trasmissione sessuale e le gravidanze indesiderate.

Questa lista non è esaustiva e la presenza di uno o più di questi segni non è necessariamente una dimostrazione di un abuso.

11.5 Alcuni bambini/ragazzi sono particolarmente a rischio di praticare abusi o di subirli dai loro compagni?

Qualsiasi bambino/ragazzo può essere coinvolto in situazioni di abuso tra pari e il personale deve prestare particolare attenzione ai segnali di abuso in tutti. Secondo quanto evidenziato dalla ricerca:

- a) L'abuso tra pari è più diffuso tra i giovani al di sopra dei 10 anni, ma si verifica anche in fasce di età più basse, anche attraverso comportamenti sessuali violenti.
- b) Tra i bambini maggiormente a rischio di commettere/subire abusi vanno inclusi quelli che (i) hanno subito o visto subire da altri episodi di abuso o violenza; (ii) hanno sofferto per la perdita di un parente stretto o di un amico; o (iii) hanno vissuto un mutamento profondo nella propria vita.
- c) I bambini con BES/disabilità e quelli con problemi di identità sono particolarmente vulnerabili sia all'abuso in generale che all'abuso tra pari.

11.6 Quanto è diffuso l'abuso tra pari?

La ricerca recente indica che l'abuso tra pari costituisce una delle forme più comuni di abuso sui minori. Tutto il personale dev'essere consapevole del fatto che l'assenza di segnalazioni nella propria scuola non garantisce che questi eventi non si stiano verificando, e che potrebbero semplicemente non essere rivelati. Il personale dovrebbe quindi partire dal presupposto che esistano problemi di abuso tra pari e agire di conseguenza.

11.7 Come devo comportarmi se sospetto che uno o più alunni possano subire o commettere un abuso tra pari?

Se, per qualsiasi motivo, un membro del personale ritiene che uno o più alunni possano essere a rischio di abuso da parte di un altro compagno o un gruppo di essi, o che uno o più alunni possano esercitare delle forme di abuso a danno di altri, tale preoccupazione va **immediatamente** segnalata **verbalmente** al RSS, come indicato dalle presenti Norme, e poi registrata nelle modalità previste. Se uno o più alunni, siano essi vittime o autori dell'abuso, sono in pericolo immediato o a rischio di danno, ciò va immediatamente segnalato ai Servizi sociali e/o alle Forze dell'ordine. Tale segnalazione è prevista per tutti i perpetratori e le vittime di abuso.

11.8 Come risponderà il RSS alle preoccupazioni relative ad abusi tra pari?

In alcune situazioni, un alunno può segnalare direttamente un abuso tra pari, o la segnalazione di un'anomalia può provenire dai suoi compagni. Oppure, tale preoccupazione può venir espressa da un membro del personale dopo aver assistito a un episodio anomalo o dopo esserne stato informato. Il RSS ne discute con l'operatore scolastico che ha sollevato il problema e, in tutti i casi, intraprende misure immediate per garantire la sicurezza della vittima o di qualsiasi altro alunno, compreso il responsabile dell'episodio. Se il RSS ritiene o sospetta che il comportamento in questione possa costituire un abuso, i Servizi sociali saranno contattati immediatamente, e comunque entro 24 ore da quando il RSS ne è venuto a conoscenza. Il RSS discuterà poi dell'episodio con i Servizi sociali e concorderà una linea d'intervento, che può includere

- (a) assunzione di tutte le misure per garantire la sicurezza e il benessere degli alunni interessati;
- (b) avvio di ulteriori indagini;
- (c) segnalazione ad altri organismi, quali le Forze dell'ordine (nei casi in cui possa essere stato commesso un reato).

Una valutazione scritta del rischio deve essere completata dopo il completamento delle fasi pratiche iniziali.

La valutazione dei rischi e dei bisogni (anche per le denunce di molestie e violenze sessuali) deve prendere in considerazione

- o la vittima, in particolare la sua protezione e il suo sostegno
- o l'eventuale presenza di altre vittime
- o il/i presunto/i autore/i del reato

o tutti gli altri bambini (e, se appropriato, gli studenti adulti e il personale) della scuola, in particolare le azioni appropriate per proteggerli dal presunto o dai presunti autori, o da danni futuri, e
o il momento e il luogo in cui si è verificato l'incidente e qualsiasi azione necessaria per rendere il luogo più sicuro (vedi sotto).

Passi successivi

Qualsiasi reazione dovrebbe essere decisa in collaborazione con i Servizi sociali e gli altri organismi interessati e dovrebbe:

- indagare sull'episodio e sul contesto più ampio e valutare e limitare il rischio posto dal/dai perpetratore/i per la/le vittima/e e per gli altri alunni (una Valutazione del rischio verrà stesa per iscritto dopo il completamento degli interventi iniziali);
- mentre la Scuola si occupa di chiarire quanto è avvenuto e si mette in contatto con i Servizi sociali e le Forze dell'ordine, il/i presunto/i colpevole/i deve/devono essere allontanato/i dalle lezioni che frequentano assieme alla vittima. La Scuola deve anche scegliere attentamente il modo migliore per tenere la vittima e il presunto autore di violenza a una distanza opportuna nei locali dell'istituto (anche durante le attività precedenti o successive alle attività scolastiche) e durante l'eventuale trasporto da e verso la scuola. Queste misure sono nell'interesse di tutti gli alunni coinvolti e non devono essere percepite come un giudizio di colpevolezza del presunto autore.
- considerare che l'abuso può essere un segnale di esigenze di salvaguardia più ampie per qualsiasi alunno coinvolto;
- considerare a rischio tutti gli alunni coinvolti (sia perpetratori che vittime): se il perpetratore può costituire un rischio significativo di danno per altri alunni, può anche avere serie carenze da colmare ed essere quindi egli stesso a rischio di danno;
- prendere in considerazione la complessità dell'abuso tra pari e delle esperienze degli alunni e considerare l'interazione tra potere, scelta e consenso. Talvolta può sembrare che un alunno operi delle scelte, ma se queste sono vincolate da altri fattori non c'è un vero consenso;
- adottare un intervento appropriato nei confronti del perpetratore: qualsiasi azione condotta dovrebbe affrontare l'abuso, le sue cause, gli atteggiamenti ad esso sottostanti e il sostegno che potrebbe essere necessario fornire al perpetratore quando è egli stesso a rischio. I fattori da considerare sono: il rischio che il perpetratore rappresenta e continuerà a rappresentare per gli altri alunni, le sue carenze da colmare, la gravità dell'abuso e le sue cause;
- possono essere opportuni degli interventi disciplinari, tra cui:
 - (a) assicurarsi che l'autore dell'abuso si assuma la responsabilità e si renda conto della gravità del proprio comportamento;
 - (b) dimostrare all'autore dell'abuso e agli altri che l'abuso non può mai essere tollerato;
 - (c) garantire la sicurezza e il benessere della vittima e degli altri alunni.L'espulsione permanente va vista solo come ultima risorsa e adottata solamente se ciò è necessario per garantire la sicurezza e il benessere della vittima e degli altri alunni;
- fornire un sostegno costante alle vittime, tra cui
 - (a) garantire la loro sicurezza immediata;
 - (b) reagire prontamente e adeguatamente all'abuso;
 - (c) valutare e affrontare le eventuali carenze da colmare;
 - (d) seguire le procedure stabilite nelle presenti Norme per la salvaguardia (compreso il caso in cui il bambino/ragazzo abbia necessità di Primo sostegno o di interventi stabiliti dalla legge);
 - (e) monitorare accuratamente il benessere del bambino/ragazzo e assicurarsi che riceva un sostegno continuo da parte di tutti i membri del personale scolastico coinvolti;

- (f) impegnarsi con i genitori dell'alunno e qualsiasi organismo esterno per garantire che i suoi bisogni siano soddisfatti nel tempo;
- considerare le lezioni che si possono trarre dall'abuso e mettere in atto misure per ridurre le possibilità che una circostanza simile si ripeta. Ciò può comportare, ad esempio: lavoro su genere e uguaglianza, lavoro sulla sicurezza della scuola, sul monitoraggio e sulla supervisione, sensibilizzazione del personale, degli studenti e dei genitori su una particolare forma di abuso, formazione del personale sulla gestione di particolari tipi di avvenimenti o abusi.

11.9 Come fa la scuola a sensibilizzare al rischio di abusi tra pari e ridurre l'entità?

Il personale è formato in merito alla natura, la prevalenza e gli effetti dell'abuso tra pari, e sulle relative modalità di prevenzione, riconoscimento e reazione. La Scuola opera attivamente per prevenire tutte le forme di abuso tra pari attraverso un lavoro di informazione rivolto agli studenti e al personale, lottando contro gli atteggiamenti che inducono tali abusi, stimolando una cultura di tolleranza e rispetto tra tutti i membri della comunità scolastica e reagendo rapidamente e in modo corretto a qualsiasi caso di abuso tra pari, bullismo o cyber-bullismo.

Gli alunni vengono istruiti in merito alla natura e alla prevalenza degli abusi tra pari durante le lezioni di educazione alle relazioni e di educazione alla sessualità; viene spiegato loro come agire se sono testimoni o vittime di tali abusi, l'effetto che essi possono avere sulle vittime, e le loro possibili cause, compresa la vulnerabilità del loro autore. Vengono regolarmente informati sulla politica seguita dalla Scuola a questo riguardo, compresa la sua politica di tolleranza zero verso tutte le forme di bullismo e di abuso tra pari, comprese la violenza sessuale e le molestie sessuali (vedi sotto).

12 Violenza sessuale e molestie sessuali tra minori

L'abuso tra pari può includere due forme specifiche, note come violenza sessuale e molestie sessuali.

La violenza sessuale e le molestie sessuali sono un fenomeno continuo e possono sovrapporsi; possono verificarsi online e faccia a faccia (sia fisicamente che verbalmente) e non sono mai accettabili.

I bambini vittime di violenza e molestie sessuali, ovunque esse avvengano, possono trovare l'esperienza stressante e angosciante. Con ogni probabilità, ciò influirà negativamente sui loro risultati scolastici e sarà esacerbato se il presunto o i presunti autori frequentano la stessa scuola.

È importante che le scuole considerino le molestie sessuali in termini generali. Le molestie sessuali creano una cultura che, se non viene contrastata, può normalizzare i comportamenti inappropriati e creare un ambiente che può portare alla violenza sessuale.

Il personale non deve MAI visualizzare o inoltrare immagini illegali di un bambino. Se le ricevono, devono informare immediatamente il DSL. In alcuni casi, potrebbe essere più opportuno confiscare i dispositivi per preservare le prove e consegnarli alla polizia per l'ispezione.

12.1 La violenza sessuale

comprende qualsiasi attività sessuale che avviene senza il consenso esplicito dell'altra persona, tra cui (ma non solo): i reati sessuali che rientrano nell'articolo 609-bis del Codice penale italiano, il quale stabilisce che la violenza sessuale si verifica quando "*chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti*

sessuali". I rapporti/contatti sessuali o intimi si estendono al di là dei rapporti penetrativi e non penetrativi e comprendono anche attività senza contatto, come l'indurre i minori a compiere o veder compiere attività sessuali, nonché la produzione di materiale pornografico.

Stupro: una persona (A) commette un reato di stupro se: inserisce intenzionalmente il proprio pene nella vagina, nell'ano o nella bocca di un'altra persona (B), B non è consenziente alla penetrazione e A non può ragionevolmente ritenere che B sia consenziente.

Aggressione con penetrazione: Una persona (A) commette un reato se: inserisce intenzionalmente una parte del suo corpo o altro nella vagina o nell'ano di un'altra persona (B), la penetrazione è di natura sessuale, B non è consenziente alla penetrazione e A non può ragionevolmente ritenere che B sia consenziente.

Aggressione sessuale: Una persona (A) commette un reato di aggressione sessuale se: tocca intenzionalmente un'altra persona (B), tale contatto è di natura sessuale, B non è consenziente a tale contatto e A non può ragionevolmente ritenere che B sia consenziente. (Le scuole devono essere consapevoli che l'aggressione sessuale copre una gamma molto ampia di comportamenti, quindi anche un singolo atto di baciare qualcuno senza consenso o di toccare natiche/seno/genitali di qualcuno senza il suo consenso può costituire un'aggressione sessuale).

Tutto il personale deve conoscere i segnali che indicano che un bambino/ragazzo è, o rischia di essere, coinvolto in gravi atti di violenza. Tra questi vi sono:

- un aumento delle assenze da scuola
- un cambiamento nella cerchia di amicizie o l'instaurazione di rapporti con individui o gruppi di età più avanzata
- un declino significativo del rendimento scolastico
- segni di autolesionismo o un crescente malessere
- segni di aggressione o lesioni inspiegabili.

Il possesso di regali o oggetti di origine ignota potrebbe anche indicare che i minori siano stati avvicinati o coinvolti da soggetti associati a reti o bande criminali e possano essere a rischio di sfruttamento criminale.

12.2 Le molestie sessuali

si riferiscono a "comportamenti indesiderati di natura sessuale".

Queste cose possono avvenire *online* (inclusi, tra gli altri, la condivisione non consensuale di immagini, o i commenti di natura sessuale sui social media) e *offline* (inclusi, tra gli altri, commenti di natura sessuale, provocazioni o battute di natura sessuale e contatti fisici, come, ad esempio, strusciarsi addosso a qualcuno volutamente o manipolare i suoi indumenti).

12.3 Chi commette violenza sessuale e/o molestie sessuali

La violenza sessuale e le molestie sessuali possono:

- verificarsi tra due giovani o tra un gruppo di giovani e un altro individuo o gruppo;
- essere commesse da un giovane di qualsiasi età su un altro giovane di qualsiasi età;
- essere commesse da un giovane di qualsiasi orientamento sessuale su un altro giovane di qualsiasi orientamento sessuale;
- includere comportamenti ripetuti e spesso crescenti e sovrapposti;
- avvenire online e offline (violenze/molestie fisiche o verbali)
- avvenire all'interno di relazioni personali intime tra coetanei

Sebbene qualsiasi segnalazione di violenza o molestia sessuale vada considerata seriamente, il personale deve essere consapevole che questi comportamenti sono più frequentemente adottati dai maschi a danno delle femmine. Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) sono potenzialmente più vulnerabili e possono essere meno in grado di riconoscere l'abuso. Inoltre, anche gli alunni che appaiono ai loro coetanei come soggetti dall'identità non chiaramente definita sono potenzialmente più vulnerabili.

La violenza e le molestie sessuali possono accadere ovunque, e si invita tutto il personale che lavora nella Scuola ad essere sempre cosciente che potrebbe accadere attorno a loro, leggerne costantemente i segnali e agire di conseguenza, ricordando inoltre che l'assenza di segnalazioni non è una garanzia, perché tali episodi potrebbero avvenire e non essere segnalati.

12.4 Segnali e indicatori

Tutto il personale deve essere consapevole degli indicatori che possono segnalare che i bambini sono a rischio o coinvolti in gravi crimini violenti. Questi possono includere

- aumento delle assenze da scuola
- un cambiamento nelle amicizie o nelle relazioni con individui o gruppi più grandi
- un calo significativo del rendimento
- segni di autolesionismo o un cambiamento significativo del benessere, oppure
- segni di aggressione o lesioni inspiegabili

Regali inspiegabili o nuovi beni potrebbero anche indicare che i bambini sono stati avvicinati da, o sono coinvolti con, individui associati a reti criminali o bande e potrebbero essere a rischio di sfruttamento criminale.

12.5 Gestione degli episodi di violenza sessuale e/o molestie sessuali

Esistono quattro probabili scenari che le scuole possono dover gestire:

- quelli gestibili internamente

Ad esempio, nel caso di episodi isolati di molestie sessuali, la scuola può ritenere che gli alunni non abbiano bisogno di un Primo sostegno o di una segnalazione ai Servizi sociali e che sia più opportuno gestire l'episodio internamente, magari applicando le Norme di comportamento interne e fornendo un counselling. Qualsiasi sia la scelta adottata, deve riflettere il principio della tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie sessuali, che non sono mai accettabili e non vengono tollerate. Tutte le preoccupazioni, le discussioni, le decisioni assunte e i motivi per cui sono assunte vanno registrati (per iscritto o elettronicamente).

- quelli che richiedono un Primo sostegno

In linea con quanto sopra, la Scuola può ritenere non sia necessaria una segnalazione ai Servizi sociali ma che gli alunni coinvolti possono beneficiare di un Primo sostegno. Primo sostegno significa fornire supporto non appena emerge un problema, in qualsiasi momento della vita dell'alunno. La precocità di un intervento lo rende più efficace nel promuovere il benessere di un alunno. Il Primo sostegno può essere particolarmente utile per affrontare comportamenti a sfondo sessuale di tipo non violento e per prevenirne un graduale aggravamento.

- quelli che richiedono una segnalazione e un coinvolgimento attivo dei Servizi sociali

Quando un bambino ha subito un danno, è a rischio di subirlo o si trova in una situazione di pericolo immediato, le scuole possono operare un invio ai Servizi sociali locali. Al momento dell'invio, le scuole dovranno informarne i genitori o i tutori legali dell'alunno, a meno che non ci siano validi motivi per non farlo (ossia quando tale comunicazione accresca il rischio per l'alunno). La decisione in merito va assunta con la consulenza dei Servizi sociali. Se viene effettuato un invio, i Servizi sociali conducono delle indagini per determinare se qualcuno dei bambini coinvolti necessita di protezione o di altri interventi. Le scuole non devono attendere il risultato (o l'inizio) di un'indagine dei Servizi sociali prima di agire per tutelare la vittima e gli altri alunni della scuola.

- quelli in cui è probabile che si sia verificato un reato ed è necessario l'intervento delle Forze dell'ordine

Se viene denunciato un comportamento con possibili risvolti penali, ciò va comunicato alle Forze dell'ordine.

In questi casi, le scuole dovranno informarne i genitori o i tutori legali dell'alunno, a meno che non ci siano validi motivi per non farlo (ossia quando tale comunicazione accresca il rischio per l'alunno). In quest'ultimo caso è particolarmente importante che ogni decisione assunta dalla scuola miri a tutelare l'alunno. Ciò va fatto con il supporto delle Forze dell'ordine, dei Servizi sociali e di qualsiasi altro organismo coinvolto.

12.6 Voce del bambino

In ultima analisi, il DSL dovrà trovare un equilibrio tra i desideri della vittima e il suo dovere di proteggere la vittima e gli altri bambini. La vittima può chiedere alla scuola di non raccontare a nessuno della violenza o delle molestie sessuali. Se il DSL/DDSL decide di procedere con la segnalazione all'assistenza sociale dei bambini dell'autorità locale e/o con la denuncia alla polizia contro la volontà della vittima, la questione deve essere gestita con estrema attenzione. Le ragioni devono essere spiegate alla vittima e deve essere offerto un supporto specialistico adeguato.

12.7 Il nostro approccio alla violenza sessuale e alle molestie sessuali

La Scuola applicherà i principi enunciati nel suddetto documento nel considerare il proprio approccio alla violenza e alle molestie sessuali tra compagni, ossia:

- non accettare o tollerare la violenza sessuale e le molestie sessuali
- non sminuire o considerare tali comportamenti come "scherzi", una "parte inevitabile della crescita" o liquidarli pensando che "i ragazzi sono ragazzi", poiché così facendo si possono far ritenere normali dei comportamenti inappropriati e creare una percezione di insicurezza che renderebbe più difficile per gli alunni esprimere le proprie preoccupazioni
- incoraggiare un intervento precoce per evitare una possibile escalation di queste situazioni
- opporsi a comportamenti fisici inappropriati (che possono costituire veri e propri reati), come toccare le natiche, il seno e i genitali di un altro alunno, abbassargli i pantaloni, tirare l'elastico di un reggiseno e sollevare una gonna
- opporsi a comportamenti verbali impropri, come commenti sessisti, allusioni o prese in giro
- inserire la formazione e l'educazione su questi temi all'interno di un efficace sistema di counselling
- adottare un corso di educazione sessuale pianificato e graduale nell'intero piano di studi

- sviluppare e stimolare occasioni di incontro che permettano agli alunni di parlare apertamente dei problemi
- disporre di sistemi chiari e accessibili che permettano agli alunni di segnalare con fiducia eventuali abusi, sapendo che le preoccupazioni espresse verranno gestite seriamente
- agire nel migliore interesse di tutti gli alunni coinvolti, assicurare le vittime che le loro affermazioni saranno considerate seriamente e che la scuola fornirà il sostegno e la sicurezza necessari. Una vittima non deve mai nutrire la sensazione di creare un problema denunciando degli atti di violenza sessuale o molestie sessuali.
- gestire qualsiasi segnalazione, sia da parte dell'alunno che ha subito l'abuso che da parte di altri alunni, garantendo alla vittima (o alle vittime) ogni controllo ragionevolmente possibile sulle decisioni riguardanti il modo in cui l'indagine verrà condotta e sul sostegno che verrà loro offerto. Tutto questo dovrà comunque essere bilanciato con il dovere e la responsabilità della Scuola di tutelare sia loro che gli altri alunni
- effettuare una valutazione dei rischi e dei bisogni dei minori coinvolti in atti di violenza sessuale o molestie sessuali, includendo sia le vittime che i presunti autori, utilizzando, se possibile, le informazioni derivanti da valutazioni del rischio effettuate da organismi esterni
- nei casi di denuncia di violenza sessuale, coinvolgere sia i genitori/tutori legali della vittima che quelli del presunto colpevole (nel caso delle molestie sessuali questo potrebbe non essere necessario o opportuno e va considerato caso per caso). L'unica eccezione a questa regola sono i casi in cui esistano motivi per ritenere che informare un genitore/tutore legale possa comportare un maggior rischio per l'alunno.

13 Segnalazione di ulteriori informazioni

L'allegato B del KCSIE contiene ulteriori indicazioni su una serie di questioni specifiche di salvaguardia, alcune delle quali sono state riportate sopra. Questa parte del documento deve essere letta da tutto il personale che lavora in contatto diretto con gli alunni.

Chiunque nutra una preoccupazione per un alunno della Scuola deve seguire le procedure illustrate in questo documento.

Chiunque nutra qualche preoccupazione relativa al benessere e/o la sicurezza di un alunno deve agire immediatamente. Se un alunno sta subendo o potrebbe subire un danno, è importante che il RSS/Dirigente scolastico si rivolga immediatamente ai Servizi sociali (e, se del caso, alle Forze dell'ordine).

In questa parte delle Norme verranno illustrate qui di seguito due situazioni:

1. Preoccupazioni che non raggiungono la "soglia del danno" - denominate "Segnalazioni minori"; e
2. Denunce di episodi che raggiungono la "soglia del danno". Questa parte delle Norme riguarda la gestione di ogni comportamento che potrebbe indicare che chi lo adottato possa rappresentare un rischio di danno se continua a ricoprire il suo ruolo attuale o qualsiasi altro ruolo di interazione con gli alunni.

14 Parte prima – Norme sulle segnalazioni minori (o auto-segnalazioni)

La sicurezza e il benessere degli alunni della nostra Scuola richiedono che tutto il personale svolga un'opera di vigilanza e riferisca tempestivamente al RSS o al Dirigente scolastico qualsiasi preoccupazione, anche se di minore entità, in merito al comportamento di un adulto

che faccia dubitare della sua idoneità a lavorare con gli alunni o a entrare in contatto con loro. In questa sezione il termine "adulto" va inteso come un riferimento a qualsiasi membro del personale, lavoratore interinale, fornitore e visitatore, se non diversamente specificato. La Scuola è consapevole del suo dovere di cura nei confronti degli alunni e sarà sempre pronta ad intervenire, anche se allertata di una possibilità di abuso derivante da situazioni o persone al di fuori dell'ambiente scolastico.

La notifica e la gestione tempestiva di tutte le preoccupazioni segnalate in merito a un adulto, comprese le auto-segnalazioni, sono essenziali per la salvaguardia dei bambini, contribuendo a identificare e prevenire gli abusi e a tutelare gli adulti da malintesi o errate interpretazioni nonché ad accrescere la franchezza, la fiducia e la trasparenza e a chiarire i comportamenti previsti. Verrà sempre fornito un pieno sostegno a chiunque esprima una preoccupazione o un'accusa in buona fede, e gli adulti in merito ai quali sono state espresse le preoccupazioni/accuse saranno assolutamente tutelati fin quando l'oggetto della questione non sarà perfettamente chiarito.

Siamo un'organizzazione in cui "si parla"

Se sei preoccupato per un comportamento o un'azione di qualsiasi adulto...
rivolgiti al RSS o al Dirigente scolastico

Puoi anche parlarne con il tuo Responsabile regionale per la salvaguardia, il tuo
Responsabile della Didattica
o il tuo Responsabile Risorse Umane

14.1 Codice di condotta

Tutti i membri del personale devono adottare un comportamento responsabile e professionale nei loro rapporti con gli alunni, in particolare con quelli che seguono personalmente, e seguire le procedure stabilite nel nostro "Codice di condotta del personale e Norme sulle modalità corrette di utilizzo dei mezzi informatici". Il personale deve sempre evitare comportamenti che potrebbero essere mal interpretati da altri. A causa della propria conoscenza, della propria posizione e/o dell'autorità legata al proprio ruolo, tutti gli adulti che lavorano con i bambini e i giovani godono della loro fiducia. La relazione tra un membro del personale e un allievo non può essere una relazione tra pari. Esiste il potenziale di sfruttamento e di danneggiamento di persone giovani e vulnerabili, ed è responsabilità di tutti i membri del personale garantire che tale squilibrio di potere non sia usato per vantaggio o gratificazione personale. Va ricordato che per una persona maggiorenne in una posizione di fiducia è un reato compiere atti a sfondo sessuale o avere rapporti sessuali con un minore anche se ciò avvenisse con il suo consenso. Può sussistere un rapporto fiduciario con un alunno anche se un membro del personale non è un suo docente.

Non è permesso al personale di Cognita l'uso di telefoni cellulari e macchine fotografiche personali, inclusi gli smartwatch, in presenza di alunni/studenti. La scuola è dotata di Norme specifiche per i primi anni di corso relative all'uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici che definiscono e gestiscono i rischi con misure specifiche per le diverse situazioni.

14.2 Segnalazioni minori (incluse le auto-segnalazioni)

L'obiettivo generale delle Norme relative alle Segnalazioni minori della scuola è di agevolare lo sviluppo di un ambiente in cui i valori e i comportamenti attesi indicati nel Codice di Condotta siano fatti propri e costantemente monitorati e rafforzati da tutti i membri del personale. In particolare, tali Norme intendono:

- mantenere un clima di franchezza, fiducia e trasparenza, in cui ogni membro del personale abbia una consapevolezza certa dei comportamenti previsti per ognuno di essi, dei confini entro cui è permesso agire e dei percorsi di rendicontazione;

- garantire che ogni membro del personale si senta perfettamente autorizzato ad effettuare qualsiasi Segnalazione minore in merito a un collega o a sé stesso quando il comportamento da segnalare potrebbe essere interpretato come non conforme agli standard stabiliti nel nostro Codice di condotta; e
- assicurare una gestione pronta, sensata e proporzionata delle eventuali segnalazioni di questo tipo, garantendo che esse vengano gestite in modo immediato ed efficace proteggendo, nel contempo, il personale da false accuse o malintesi.

14.3 In cosa consiste una Segnalazione minore, inclusa un'auto-segnalazione?

Auto-segnalazione	Segnalazione minore su un adulto
<p>Può avvenire talvolta che un individuo si trovi in una situazione che potrebbe apparire compromettente ad occhi esterni o che potrebbe essere mal interpretata. analogamente, un soggetto può, per un qualsiasi motivo, aver adottato un comportamento che, col senno di poi, gli appaia al di sotto degli standard stabiliti nel Codice di condotta o degli standard professionali attesi, o in violazione delle presenti Norme.</p> <p>In questi casi si incoraggia un'auto-segnalazione, che dimostra sia la conoscenza degli standard comportamentali attesi che la consapevolezza delle proprie azioni o di come potrebbero essere percepite. Come tale, la Scuola considera l'auto-segnalazione uno strumento importante per garantire una cultura in cui tutti mirano ai più alti standard di condotta e comportamento.</p>	<p>Può avvenire, talvolta, che un individuo noti in un altro comportamenti, dichiarazioni o azioni che destano in lui una preoccupazione. Si tratta di comportamenti o azioni che non giustificano una denuncia formale di abuso ma fanno pensare che non sia stato rispettato il Codice di condotta vigente nella Scuola. Qualsiasi preoccupazione di questo tipo può essere gestita come Segnalazione minore.</p>

Il fatto che una Segnalazione si definisca "minore" non significa che essa sia insignificante, ma che il comportamento notato verso un alunno non sia tale da giustificare una denuncia (vedi sotto). Una preoccupazione "minore" è qualsiasi sensazione che possa essere fonte di qualsiasi seppur minimo disagio o "dubbio assillante" che un adulto che lavora all'interno o per conto della scuola possa aver adottato un comportamento:

- non rispondente al Codice di condotta del personale, compreso un comportamento inappropriato al di fuori del lavoro, e
- che non sia tale da giustificare una denuncia, o non sia comunque di una gravità sufficiente a richiedere un rinvio al Funzionario designato.

Comportamenti di questo tipo potrebbero essere, tra gli altri:

- adottare atteggiamenti troppo amichevoli con gli alunni;
- avere delle preferenze tra gli alunni;
- lavorare individualmente con un alunno in un'area appartata o dietro una porta chiusa; o,
- usare un linguaggio inappropriato di tipo sessualizzato/volgare, intimidatorio o offensivo.

Tale comportamento può riflettere una varietà di situazioni: può essere adottato per disattenzione o sbadataggine, o può sembrare inappropriato ma potrebbe non esserlo in circostanze specifiche, oppure può davvero essere finalizzato a rendere possibile un abuso.

Anche un'auto-segnalazione rientra nelle Norme relative alle segnalazioni minori della Scuola e può essere come descritta come sopra.

Se un membro del personale desidera svolgere un'attività lavorativa esterna e non inclusa nel proprio contratto con Cognita deve richiederne l'assenso al proprio Dirigente scolastico, che andrà inserito nel suo fascicolo di dipendente.

14.4 Come comportarsi per le Segnalazioni minori

Ogni Segnalazione minore (o auto-segnalazione), va rivolta al RSS o al Dirigente scolastico non appena possibile nello stesso giorno dell'episodio (se la segnalazione riguarda un episodio specifico). Nel caso essi non siano disponibili, il membro del personale deve contattare al più presto possibile il proprio Responsabile risorse umane o l'Amministratore Delegato o il proprio Consulente esterno per la Salvaguardia.

Se una Segnalazione minore riguarda un soggetto proveniente da un'agenzia di lavoro interinale o da un fornitore essa va rivolta al RSS e/o al Dirigente scolastico. Il datore di lavoro di quel soggetto deve essere informato della preoccupazione insorta, al fine di individuare la possibile modalità di comportamento inappropriata.

14.5 Come vengono gestite le Segnalazioni minori (o auto-segnalazioni)

Il RSS e il Dirigente scolastico discuteranno congiuntamente tutte le Segnalazioni minori pervenute in giornata. In primo luogo, il Dirigente scolastico deve accertarsi che si tratti di una Segnalazione minore e che non vada riclassificata come una *denuncia* e gestita in base alla relativa procedura (descritta più avanti). In caso di dubbio e se la LLC deve essere considerata un'accusa. Le circostanze che possono richiedere tale diversa classificazione sono le seguenti:

- a) esistono i presupposti minimi per una denuncia (vedi sotto);
- b) è presente una serie di segnalazioni minori che nell'insieme equivalgono a una denuncia;
- o
- c) sussistono altre informazioni che, considerate nel loro insieme, giustificano una denuncia.

In caso di dubbio, il Dirigente scolastico **è tenuto** a rivolgersi al Responsabile regionale per la salvaguardia e/o al Responsabile Risorse Umane e/o al Responsabile della Didattica.

Una volta accertato che una segnalazione è classificabile come minore, e non un'allegazione, il RSS o il Dirigente scolastico, a seconda dei casi, ne discuterà con la persona che l'ha effettuata e, se necessario, adotterà ulteriori misure di approfondimento. La maggioranza delle Segnalazioni minori, per loro stessa natura, tendono ad essere questioni di poco conto e possono essere risolte mediante indicazioni gestionali, formative, ecc. Una volta identificati e valutati tutti i rischi, la persona a cui si riferiva la Segnalazione minore **deve** esserne informata, e il nome del suo autore non verrà reso noto.

14.6 Quali dati verranno conservati?

Per tutte le Segnalazioni minori, o auto-segnalazioni, la relativa registrazione riservata verrà inserita in un fascicolo centrale dedicato alle Segnalazioni minori e sarà conservata fino a quando il relativo membro del personale raggiunge l'età pensionabile e comunque per un minimo di dieci anni, al fine di consentire l'identificazione di qualsiasi modalità di comportamento preoccupante, problematica o inopportuna. Quando ciò avviene, la Scuola deve adottare una modalità di intervento, solitamente applicando le normali procedure disciplinari.

Le segnalazioni suddette non verranno riportate nel fascicolo personale del dipendente, tranne nei casi in cui:

- a) la segnalazione (o l'insieme di segnalazioni) non sia stata riclassificata come una denuncia; o
- b) la segnalazione (o l'insieme di segnalazioni) sia sufficientemente grave da condurre a un'azione formale secondo le procedure interne di gestione della regolamentazione disciplinare, delle competenze professionali e delle vertenze di lavoro.

14.7 Referenze

Le Segnalazioni minori non devono essere menzionate nelle referenze a meno che non si riferiscano a questioni che sarebbero normalmente incluse in esse, come, ad esempio, questioni di negligenza professionale o scarso rendimento. Ne consegue che una Segnalazione minore che si riferisca esclusivamente a questioni relative alla salvaguardia (e non a negligenza professionale o scarso rendimento) non dovrebbe essere citata nelle referenze. Tuttavia, ciò non vale quando una o più Segnalazioni minori sono state sufficienti a formulare una denuncia e sono risultate fondate (vedi sotto).

15 Parte seconda – Norme relative alle denunce

Lo scopo di questa parte delle Norme è di chiarire le modalità di gestione delle denunce avanzate contro gli adulti.

15.1 Cos'è una denuncia?

Le denunce riguardano situazioni che potrebbero far ipotizzare che una persona possa rappresentare un rischio di danno per gli alunni nel caso continui a lavorare in contatto frequente o stretto con essi, nella sua posizione attuale o con qualsiasi altro ruolo. Queste Norme si applicano a qualsiasi adulto presente nella scuola se si presume che sia soddisfatta una delle seguenti quattro fattispecie, spesso indicate come "**segnali di pericolosità**":

- ha adottato un comportamento che ha, o potrebbe aver, danneggiato un alunno;
- potrebbe aver commesso un reato contro un alunno o in relazione ad esso;
- la sua modalità di comportamento nei confronti di uno o più alunni indica che quell'adulto possa rappresentare un rischio di danno per gli alunni;
- ha, o potrebbe aver, adottato un comportamento che indica che potrebbe non essere adatto a lavorare con gli alunni (potenziale trasferimento del rischio).

Una denuncia può essere innescata da un episodio specifico, o da una modalità di comportamento da parte dell'adulto, o da Segnalazioni minori che, se considerate *nel loro insieme*, la giustificano.

15.2 Come comportarsi in caso di denuncia?

Le denunce riguardanti membri del personale, lavoratori interinali, fornitori, visitatori o volontari devono **immediatamente** essere riferite al Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico **deve** informare il Responsabile della Didattica di Cognita, il Responsabile Risorse

Se la denuncia riguarda il Dirigente scolastico, deve essere riferita al Responsabile della Didattica di Cognita, il Responsabile Risorse Umane e il Responsabile regionale per la salvaguardia senza informarne il Dirigente scolastico.

Umane e il Responsabile regionale per la salvaguardia. In talune situazioni, può essere richiesto un intervento delle Forze dell'ordine.

In alcune situazioni può essere coinvolta la Polizia.

In questa fase iniziale l'adulto a cui si riferisce la segnalazione o la denuncia non deve essere informato.

15.3 Doveri del datore di lavoro e dei dipendenti

Queste Norme si riferiscono ai membri del personale, ai fornitori, ai visitatori e ai volontari operanti in qualsiasi scuola, indipendentemente da dove si sia verificato il presunto abuso. Le Norme si riferiscono anche al personale interinale/supplente (vedi sotto). In talune circostanze, le scuole dovranno prendere in considerazione una denuncia nei confronti di un soggetto non direttamente impiegato da esse, e per le quali non sono interamente applicabili le procedure disciplinari interne. Anche se i lavoratori interinali non sono dipendenti diretti delle scuole, esse devono assicurarsi che le denunce vengano gestite seguendo l'iter corretto.

Nel caso di lavoratori interinali forniti da un'agenzia, le decisioni dovranno essere assunte discutendone con essa per decidere se sia opportuno sospendere il lavoratore o trasferirlo a un'altra parte della scuola mentre l'agenzia svolge la sua indagine.

Normalmente, la gestione viene assunta dalla Scuola in quanto le agenzie non hanno contatti diretti con gli alunni o con il personale scolastico, e pertanto non sono in grado di raccogliere informazioni approfondite nel caso di una denuncia, né sono in possesso di tutte le informazioni significative richieste dalle Forze dell'ordine a cui è stato inviato il caso.

I supplenti forniti da un'agenzia sono sotto la supervisione, la direzione e il controllo della Scuola quando operano al suo interno. La riunione relativa alla gestione delle denunce deve affrontare questioni come quella della condivisione delle informazioni, per garantire che qualsiasi segnalazione o denuncia precedente di cui l'agenzia è a conoscenza possa essere nota alla scuola nel corso dell'indagine. Quando una Scuola collabora con un'agenzia, quest'ultima va informata in merito alla procedura interna di gestione delle denunce. Sarebbe quindi auspicabile far partecipare alle riunioni il Responsabile risorse umane dell'agenzia o un suo equivalente e aggiornarlo in merito alle norme interne. Le procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti interinali devono essere attuate dall'agenzia stessa, in conformità con quanto previsto dalla legge (articolo 7 dello Statuto dei lavoratori) e dal contratto collettivo di lavoro adottato dall'agenzia.

Le denunce, presenti o passate, nei confronti di un membro del personale che sia o meno ancora attivo all'interno della scuola, devono sempre essere comunicate alle Forze dell'ordine. L'omessa denuncia di reato è punita ai sensi degli articoli 361 e 362 del Codice penale italiano.

Cognita ha il dovere di tutelare i propri dipendenti e, qualora uno di essi sia oggetto di una denuncia, Cognita gli/le fornisce il supporto necessario nonché il contatto con un soggetto interno di riferimento in caso di sospensione.

È essenziale che qualsiasi denuncia di abuso rivolta a un docente, un altro membro del personale o un operatore volontario sia gestita in tempi brevissimi, usando un approccio equo

e coerente che fornisca una tutela adeguata sia all'alunno che alla persona oggetto della denuncia.

15.4 Gestione delle denunce

Le procedure di gestione delle denunce vanno applicate con giudizio e buon senso.

Molti casi potrebbero non soddisfare i criteri di cui sopra, o potrebbero farlo senza giustificare un'indagine da parte delle Forze dell'ordine o dei Servizi sociali.

Tuttavia, sebbene di rado, delle denunce possono avere una gravità tale da richiedere l'intervento immediato dei Servizi sociali e/o delle Forze dell'ordine.

Richieste iniziali

Prima di contattare le forze dell'ordine o i servizi sociali (di seguito definiti "Autorità"), i Dirigenti scolastici, dopo essersi messi in contatto con il Responsabile Risorse Umane di Cognita Europe, il General Manager di Cognita Europe e il Responsabile la Salvaguardia di Cognita Europe (sotto definiti come "il gruppo"), *potrebbero* aver bisogno di raccogliere alcune informazioni iniziali utili a valutare la fondatezza della denuncia. La scuola deve assicurarsi di aver compreso le modalità di gestione delle denunce alle Autorità, compresi i dettagli di contatto e le informazioni richieste dai servizi sociali e dalla polizia in caso di denuncia. Prima di contattare i servizi sociali e la polizia, e dopo aver preso contatto con il "gruppo", le scuole devono condurre le indagini di base per stabilire i fatti, facendo attenzione a non compromettere eventuali indagini future della polizia.

Se e quando informare l'individuo della denuncia deve essere valutato attentamente caso per caso, con la guida del "gruppo", delle autorità e della polizia. A meno che non sia stato deciso diversamente, in questa fase non vanno fornite informazioni o richiesti colloqui con la persona oggetto della denuncia, per evitare di compromettere la possibile raccolta di prove da parte degli eventuali organismi esterni coinvolti. Qualora, dopo la raccolta iniziale di informazioni, il gruppo di colleghi di cui sopra decida che le preoccupazioni emerse non sono sufficienti a formulare una denuncia, il Dirigente scolastico gestirà la situazione in base alle Norme relative alle Segnalazioni minori.

Scenario 1

Se, dopo la raccolta iniziale di informazioni, il gruppo di colleghi di cui sopra decide che le preoccupazioni emerse sono sufficienti a formulare una denuncia, si può stabilire che il Dirigente scolastico contatti le Autorità. Questo dipenderà dalle circostanze, ad esempio se si ritenga che la persona coinvolta rappresenti un rischio immediato per gli alunni o se ci siano prove evidenti di un possibile reato penale.

Scenario 2

Se, dopo la fase iniziale di raccolta delle informazioni, il gruppo di cui sopra decide che le preoccupazioni sono tali da costituire un'accusa, il preside può decidere di contattare le autorità. Ciò dipenderà dalle circostanze, ad esempio se la persona è considerata un rischio immediato per i bambini o se ci sono prove evidenti di un possibile reato penale.

Contattare le Autorità

Lo scopo di una discussione iniziale del caso con le Autorità è di dar modo al Dirigente scolastico di discutere la natura, il contenuto e il contesto della denuncia e concordare una linea d'azione comune. Le Autorità possono chiedere al Dirigente scolastico di fornire o procurarsi ulteriori informazioni rilevanti, relative, ad esempio alla storia precedente, al fatto

che l'alunno o la sua famiglia abbiano fatto denunce simili in passato e al contatto attuale della persona coinvolta con gli alunni.

Se la denuncia riguarda un contatto fisico, la valutazione iniziale con le autorità terrà conto del fatto che gli insegnanti e il personale scolastico hanno il diritto di usare una forza ragionevole per controllare o trattenere i bambini in determinate circostanze, tra cui la gestione di comportamenti di disturbo.

Il preside **non** informerà l'accusato finché le autorità non saranno state consultate e non avranno concordato quali informazioni possono essere comunicate all'accusato. Il preside deve informare la persona accusata solo dopo aver consultato le autorità e aver deciso quali azioni intraprendere. È estremamente importante che il preside fornisca all'accusato il maggior numero di informazioni possibili in quel momento, secondo le indicazioni delle autorità.

Scenario 1

La condivisione iniziale delle informazioni e la valutazione possono portare alla decisione di non intraprendere ulteriori azioni nei confronti della persona interessata dalla denuncia o dalla segnalazione, nel qual caso tale decisione e le sue motivazioni devono essere ufficialmente registrate sia dal Dirigente scolastico che dalle Autorità e si deve stabilire di comune accordo quali informazioni debbano essere trasmesse per iscritto alla persona interessata e da chi.

Se la denuncia riguarda un contatto fisico, la valutazione iniziale con le Autorità deve tener conto del fatto che i docenti e altri membri del personale scolastico hanno il diritto di ricorrere a un uso ragionevole della forza per controllare o trattenere gli alunni in determinate circostanze, compresi i casi di comportamenti indisciplinati.

Il Dirigente scolastico **non** informerà la persona denunciata prima di essersi consultato con le Autorità e aver concordato con esse quali informazioni debbano esserle trasmesse. Ciò avverrà solo dopo aver stabilito, di concerto con le Autorità, quali siano gli interventi da intraprendere. È estremamente importante che a quel punto il Dirigente scolastico fornisca alla persona oggetto della denuncia tutte le informazioni possibili.

Quando appaia chiaro che non sia necessaria un'indagine da parte delle Autorità, queste ultime discuteranno con il Dirigente scolastico i successivi passi da intraprendere. In questi casi, le possibilità aperte alla Scuola dipendono dalla natura e dalle circostanze della denuncia e dalle prove e informazioni raccolte. Si può andare dal non intraprendere ulteriori azioni al licenziamento o alla decisione di non utilizzare più i servizi della persona interessata. La sua sospensione dall'incarico non dev'essere automatica, ma adottata solo se non esiste un'alternativa sensata (si vedano le successive linee guida sulla sospensione).

Scenario 2

Se, dopo la fase iniziale di raccolta delle informazioni, il gruppo di cui sopra decide che le preoccupazioni sono tali da costituire un'accusa, il preside può decidere di contattare le autorità. Ciò dipenderà dalle circostanze, ad esempio se la persona è considerata un rischio immediato per i bambini o se ci sono prove evidenti di un possibile reato.

Scenario 3

Indagini interne alla scuola

In taluni casi sebbene un'indagine da parte delle autorità non sia necessaria, la scuola sarà guidata dal fatto che possono essere necessarie ulteriori indagini per decidere come procedere. In tal caso, il Dirigente scolastico assieme al Responsabile della Didattica, al Responsabile Risorse Umane e al Responsabile regionale per la salvaguardia decideranno

in che modo e da chi verrà condotta l'indagine. Nei casi più semplici verrà concordata un'indagine interna alla scuola, normalmente affidata a un membro senior del personale scolastico, come il RSS. Se necessario, per mancanza di risorse o per la natura o la complessità della denuncia, può essere necessario coinvolgere nell'indagine un soggetto indipendente, che dovrà essere nominato dal Dirigente scolastico in collaborazione con i colleghi di cui sopra. Potrà trattarsi di un dipendente di un'altra scuola Cognita, del Responsabile regionale per la salvaguardia o di un soggetto esterno a Cognita.

Se una segnalazione o una denuncia relative alla salvaguardia innescano un'altra procedura, come quella relativa alle vertenze di lavoro o alla regolamentazione disciplinare, tale procedura sarà messa in atto solo dopo il termine delle indagini relative a tale segnalazione o denuncia.

15.5 Sospensione di un dipendente

Cognita valuterà attentamente se le circostanze di un caso richiedano l'interruzione dei contatti tra un dipendente e gli alunni o se possano essere messe in atto misure alternative in attesa dei chiarimenti necessari in merito alla denuncia o segnalazione. Prima di ricorrere alla sospensione di un dipendente vanno considerate tutte le alternative disponibili.

Il possibile rischio per gli alunni rappresentato da una persona accusata dovrebbe essere valutato e gestito in relazione all'alunno/i coinvolto/i nella situazione denunciata. In alcune rare occasioni, il Dirigente scolastico dovrà considerare l'ipotesi di procedere a una sospensione del dipendente fino a una risoluzione del caso. La sospensione dall'incarico non dev'essere automatica nel caso di una denuncia, e prima di ricorrere a tale misura vanno considerate tutte le alternative disponibili. Se il Dirigente scolastico nutre dei timori per il benessere di altri alunni della comunità, o della famiglia del docente, tali timori vanno segnalati alle Autorità, tenendo conto delle considerazioni di cui sopra. Tuttavia, è estremamente improbabile che una sospensione possa essere giustificata solo sulla base di tali preoccupazioni.

La sospensione sarà presa in considerazione solo quando ci sia motivo di ritenere che uno o più alunni della scuola possano essere esposti a rischi o quando la gravità del caso potrebbe essere motivo di licenziamento. Tuttavia, un dipendente non deve essere sospeso automaticamente: il gruppo di cui sopra valuterà attentamente se le circostanze giustificano l'interruzione del suo contatto con gli alunni in attesa che si faccia piena luce sui fatti.

Il gruppo di cui sopra valuterà anche se il risultato ottenibile con una sospensione immediata possa essere raggiunto con misure alternative. In molti casi un'indagine può essere risolta rapidamente e senza la necessità di una sospensione. Se le Autorità non hanno obiezioni al fatto che il membro del personale continui a lavorare durante l'indagine, il gruppo cercherà ogni possibile soluzione per evitare tale sospensione.

Sulla base della valutazione del rischio, prima di sospendere un membro del personale saranno considerate dal gruppo le seguenti alternative:

- trasferimento all'interno della Scuola in modo da evitare contatti diretti del dipendente con l'alunno o gli alunni interessati;
- presenza di un assistente quando la persona è in contatto con gli alunni;
- trasferimento del dipendente a un'attività alternativa all'interno della Scuola per evitare i suoi contatti con gli alunni in assenza di una supervisione;
- trasferimento dell'alunno o degli alunni in classi dove non abbiano contatti con il dipendente, chiarendo che tale misura non equivale a una punizione e che è stata assunta di comune accordo con i genitori; oppure

- trasferimento temporaneo del dipendente a un ruolo con una diversa collocazione, ad esempio in un'altra Scuola di Cognita.

Queste alternative permettono di avere il tempo di assumere una decisione informata in merito alla sospensione ed eventualmente ridimensionare la portata iniziale della denuncia. Questo dipenderà, tuttavia, dalla natura di quest'ultima. Il gruppo prenderà in considerazione il potenziale danno permanente arrecato alla reputazione professionale di un dipendente da una denuncia che si riveli in seguito infondata o calunniosa.

Se si ritenesse necessaria una sospensione immediata, la logica e la motivazione di tale linea d'azione dovrebbero essere stabilite e registrate dal Dirigente scolastico nell'archivio delle denunce, indicando altresì le misure alternative alla sospensione considerate e il motivo della loro bocciatura.

Se sia stato ritenuto necessario procedere alla sospensione del dipendente, dovrà essergliene inviata comunicazione scritta entro un giorno lavorativo, con una spiegazione dettagliata delle motivazioni. Cognita chiarirà al dipendente sospeso dove può ottenere un servizio di supporto e consulenza. Al momento della sua sospensione il dipendente verrà informato di chi sia il suo referente all'interno dell'organizzazione e gli saranno forniti i suoi contatti.

Le Autorità non possono richiedere al Dirigente scolastico di sospendere un membro del personale o un volontario, anche se il Dirigente scolastico terrà in debito conto la loro opinione. Il potere di procedere a una sospensione spetta a Cognita come proprietario della scuola.

Se la valutazione iniziale porta a concludere che *sarebbero opportune* delle indagini da parte delle autorità, il Dirigente scolastico dovrebbe chiedere il parere di queste ultime sulla necessità di sospendere il membro del personale accusato dal contatto con gli alunni, al fine di fornire solide motivazioni alla decisione di sospensione assunta dalla scuola. Il coinvolgimento delle Forze dell'ordine non rende obbligatoria la sospensione di un membro del personale; tale decisione verrà assunta caso per caso dopo aver effettuato una valutazione del rischio.

15.6 Sostegno ai dipendenti

Cognita ha il dovere di tutelare i propri dipendenti, e si adopererà per gestire e minimizzare lo stress comportato da una denuncia. Fornire sostegno alla persona accusata è parte integrante di questo dovere. Essa riceverà informazioni in merito alla segnalazione o denuncia che la riguarda appena possibile e, a meno che non ci sia un'obiezione da parte delle Autorità, le verrà illustrata la probabile procedura che verrà seguita. Anche se non è obbligatorio, può essere consigliato al dipendente di contattare il proprio rappresentante sindacale, se presente, o un collega per ricevere supporto. Gli sarà inoltre fornito accesso a un servizio generale di supporto per i dipendenti, fornito da Cognita.

Il Responsabile Risorse Umane nominerà un rappresentante specifico con il compito di tenere aggiornata la persona oggetto della denuncia in merito all'andamento del caso e considerare quale altre forme di supporto possa necessitare. Nei casi di sospensione dei dipendenti, è essenziale garantire che siano tenuti aggiornati sia sull'andamento del loro caso sia su ogni aspetto relativo al lavoro. Non dev'essere impedito il loro contatto con i colleghi e gli amici a meno che non vi siano chiare indicazioni che ciò possa pregiudicare la raccolta e la presentazione delle prove a loro carico.

15.7 Tempistiche

È nell'interesse di tutti risolvere qualsiasi caso nel più breve tempo possibile e garantirne una gestione equilibrata mediante un'indagine equa e approfondita. Per evitare eventuali ritardi, tutte le denunce saranno indagate in via prioritaria. Il tempo necessario per chiarire e risolvere i singoli casi dipende da una serie di fattori, tra cui la natura, la gravità e la complessità dell'accusa ipotizzata.

Qualora appaia immediatamente evidente che si tratti di una denuncia infondata o calunniosa, si auspica di risolvere il caso entro una settimana al massimo.

15.8 Riservatezza

In presenza di una denuncia, la Scuola farà il possibile per mantenere la riservatezza e proteggersi da una pubblicità indesiderata mentre le indagini sono in corso.

Il Dirigente scolastico si avvarrà della consulenza delle Autorità per concordare quanto segue:

- chi deve entrare in possesso di quali informazioni;
- come gestire congetture, fughe di notizie e voci calunniose;
- quali eventuali informazioni può essere utile rendere pubbliche per contrastare le voci calunniose; e
- come gestire l'eventuale interesse da parte della stampa.

15.9 Supervisione e monitoraggio

Il Dirigente scolastico controllerà l'andamento dei casi per garantire che vengano gestiti il più rapidamente possibile, compatibilmente con la necessità di una procedura equa e completa. Vanno condotte delle revisioni dei casi su base quindicinale o mensile, a seconda della loro complessità.

Le Forze dell'ordine dovrebbero anche identificare i funzionari a cui spetteranno i compiti di:

- partecipare alla discussione sulla strategia o alla valutazione iniziale;
- riesaminare successivamente l'evoluzione dei casi sottoposti a indagini da parte delle Forze dell'ordine; e
- condividere le informazioni relative al termine delle indagini o a qualsiasi procedimento giudiziario avviato.

Qualora sia richiesta un'indagine, sarebbe anche auspicabile che le Autorità fissassero una data per il riesame dei progressi compiuti e fornissero alla scuola informazioni sulle eventuali decisioni di: formalizzare l'accusa nei confronti della persona indagata, proseguire le indagini o chiudere le indagini. Ove possibile, tale riesame dovrebbe aver luogo entro quattro settimane dal colloquio iniziale con il Dirigente scolastico. Se si stabilisce di proseguire le indagini, le date per le revisioni successive, auspicabilmente a intervalli di due settimane, dovrebbero essere fissate nel corso di ogni incontro.

15.10 Condivisione delle informazioni

Nella valutazione del caso, la scuola fornirà alle Autorità coinvolte tutte le informazioni da esse richieste in merito alla persona oggetto della denuncia e alla presunta vittima.

Per quanto possibile, quando le Autorità sono coinvolte Cognita chiederà loro di ottenere il consenso degli interessati a condividere le loro dichiarazioni e le prove fornite affinché possano essere utilizzate nel procedimento disciplinare aperto dal datore di lavoro. Questo avverrà durante la prosecuzione delle indagini e permetterà alle Autorità di fornire immediatamente alla Scuola ogni informazione rilevante alla conclusione delle proprie indagini o di qualsiasi causa giudiziaria avviata.

15.11 Successivamente a un'indagine o a un procedimento penale

Quando un'indagine e l'eventuale successivo procedimento penale sono conclusi, o si decide di chiudere un'indagine senza avviare un procedimento penale, o di annullare un procedimento penale già avviato, il Dirigente scolastico dovrebbe discutere con il gruppo se sia opportuno intraprendere ulteriori azioni, incluse delle azioni disciplinari, ed eventualmente come procedere. Tale scelta dovrebbe tenere in debito conto le informazioni fornite dalle Autorità. Le possibilità disponibili dipenderanno dalle circostanze del caso, e andrà tenuto presente il risultato delle indagini svolte dalle Autorità o dell'eventuale procedimento penale, nonché il diverso standard probatorio richiesto nei procedimenti disciplinari e penali.

15.12 Esito di una denuncia

Nel definire l'esito di una denuncia in base alle indagini compiute si useranno le seguenti definizioni:

- **Comprovata:** sussistono prove sufficienti a dimostrare la fondatezza della denuncia;
- **Calunniosa:** sussistono prove sufficienti a smentire l'accusa, che è stata formulata con la volontà di diffamare un soggetto;
- **Ingiustificata:** esistono prove sufficienti a smentire l'accusa;
- **Non comprovata:** non sussistono prove sufficienti a confermare o confutare l'accusa. Il termine, quindi, non implica colpevolezza o innocenza;
- **Infondata:** non c'è alcuna prova o base adeguata che supporti l'accusa fatta.

15.13 Conclusione della gestione di un caso

Se al termine della gestione di un caso si stabilisce che un dipendente che è stato sospeso può tornare al lavoro, il gruppo valuterà come agevolare al meglio il suo rientro. La maggior parte delle persone riceverà delle forme di aiuto e sostegno per rientrare al lavoro dopo un'esperienza stressante. A seconda delle circostanze individuali, possono essere appropriati un rientro graduale e/o la presenza di una figura in grado di fornire temporaneamente un'assistenza e un sostegno. Il gruppo dovrà anche ragionare su come gestire al meglio l'interazione tra la persona accusata e l'alunno o gli alunni che avevano formulato l'accusa, nel caso essi frequentino tuttora la Scuola.

15.14 Denunce calunniose o non comprovate

Se una denuncia è risultata non comprovata o calunniosa, il Dirigente scolastico può avere bisogno di contattare le Autorità per stabilire se l'alunno coinvolto abbia bisogno di un aiuto specifico o possa aver subito un abuso da altri. Se si dimostra che si è trattato di un'accusa deliberatamente inventata o calunniosa, il Dirigente scolastico e la Proprietà valuteranno l'ipotesi di avviare un'azione disciplinare nei confronti dell'alunno o del membro del personale che ne è stato autore o di richiedere alle Autorità di valutare l'ipotesi di intraprendere un'azione appropriata contro la persona responsabile, anche se non si tratta un alunno. Questa decisione dipenderà dalle circostanze.

15.15 Trarre delle lezioni

Quando un caso si conclude con la conferma della fondatezza di una denuncia, il gruppo ne esaminerà le circostanze per capire se le procedure o prassi adottate dalla Scuola possano essere migliorate per contribuire a prevenire episodi simili in futuro. Questa disamina riguarderà le questioni derivanti dalla decisione di sospendere un membro del personale, la durata di tale sospensione e la sua effettiva giustificazione. Si potranno inoltre trarre insegnamenti dal ricorso alla sospensione di un dipendente che viene successivamente reintegrato. Il gruppo valuterà come le future indagini analoghe potrebbero essere condotte senza sospendere un dipendente.

15.16 Dimissioni e "accordi transattivi"

Il fatto che un soggetto accusato dia le dimissioni o cessi di fornire i propri servizi non influisce sulla procedura prevista in seguito alla denuncia.

Se un soggetto accusato dà le dimissioni, o i suoi servizi cessano di essere utilizzati, e i criteri previsti sono soddisfatti, non sarà opportuno stabilire un accordo transattivo/di conciliazione.

È importante che venga fatto tutto il possibile per portare a debita conclusione tutti i casi di denunce che riguardano la sicurezza o il benessere degli alunni, inclusi quelli in cui il soggetto interessato rifiuta di collaborare con le misure previste. Ove possibile, all'accusato sarà data ogni opportunità di ribattere all'accusa mossagli e di fare osservazioni in merito. Tuttavia, la procedura di registrazione della denuncia e di qualsiasi prova a sostegno, e di valutazione della sua fondatezza sulla base di tutte le informazioni disponibili, continuerà anche se la persona accusata non può o non vuole collaborare. Può essere difficile raggiungere una conclusione certa in queste circostanze, e potrebbe essere impossibile applicare qualsiasi sanzione disciplinare se il periodo di preavviso previsto per le dimissioni scade prima che la procedura sia terminata, ma ogniqualvolta sia possibile è importante raggiungere e documentare una conclusione.

Gli "accordi transattivi" (a volte anche definiti accordi di conciliazione), con i quali una persona accetta di dimettersi e il datore di lavoro, in cambio, accetta di non adottare azioni disciplinari nei suoi confronti, ed entrambe le parti concordano una definizione verbale da impiegare in future lettere di referenza, non dovrebbero essere utilizzati in questi casi di mancata collaborazione o di dimissioni precedenti alla scadenza del periodo di notifica previsto. Tali accordi non impediranno un'indagine approfondita da parte delle Autorità, laddove ciò sia opportuno.

15.17 Conservazione della documentazione

I dettagli relativi alle denunce che sono risultate calunniose andranno eliminati dai fascicoli del personale. Tuttavia, in tutti gli altri casi, è importante che il fascicolo personale della persona denunciata riporti un riassunto chiaro e completo della denuncia formulata, una spiegazione precisa di come tale denuncia è stata seguita e di come si è conclusa e una nota che riporti ogni azione adottata e ogni decisione assunta. La documentazione sarà conservata fino a quando la persona oggetto della denuncia avrà raggiunto la normale età pensionabile o (se maggiore) per un periodo di 10 anni dalla data della denuncia formulata.

15.18 Referenze

I casi in cui è una denuncia si è dimostrata essere ingiustificata, non comprovata o calunniosa non saranno inclusi nelle lettere di referenza del datore di lavoro, e lo stesso varrà per una serie di segnalazioni o denunce ripetute che si siano tutte dimostrate ingiustificate, non comprovate o calunniose.

16 **Concessione dell'uso dei locali scolastici a terzi**

Le Scuole hanno il dovere di garantire che siano in atto disposizioni adeguate a garantire la sicurezza quando concedono a organizzazioni esterne l'uso delle proprie strutture. Se l'attività è gestita o supervisionata dalla Scuola si applicano le presenti Norme e le procedure della Scuola. In caso contrario, la Scuola dovrebbe assicurarsi che l'organizzazione in questione sia dotata di norme e procedure appropriate per la salvaguardia e la tutela degli alunni (se necessario, anche effettuando un'ispezione).

Se l'organizzazione che desidera utilizzare i locali della Scuola non ha adottato norme o procedure di salvaguardia, non dev'esserle concesso l'uso delle strutture scolastiche. La Scuola deve anche accertarsi che i requisiti di salvaguardia siano inclusi in qualsiasi accordo

di trasferimento dell'uso (contratto di locazione o noleggio), come condizione imprescindibile per l'occupazione e la fruizione dei locali, pena risoluzione del contratto.

17 Denuncia di illeciti interni (Whistleblowing)

FATTI CHIAVE:

- Il personale è incoraggiato a segnalare a Cognita qualsiasi sospetto di illecito all'interno della nostra Scuola o di Cognita.

- I membri del personale che sollevano preoccupazioni genuine ai sensi della Politica di Whistleblowing saranno sostenuti, anche se si rivelano sbagliati.

- Il personale non deve subire alcun trattamento pregiudizievole (incluso il licenziamento, l'azione disciplinare, le minacce o altri trattamenti sfavorevoli) come risultato della segnalazione di una preoccupazione genuina.

- Il personale dovrebbe di norma segnalare i comportamenti scorretti internamente a Cognita. Nella maggior parte dei casi non sarà necessario avvisare nessuno all'esterno.

- Le segnalazioni fatte con dolo o in malafede possono portare ad azioni disciplinari. Tutti gli adulti hanno la responsabilità di riferire qualsiasi dubbio che sussistano pratiche inadeguate o non sicure, anche in relazione alla cura e alla protezione di uno o più alunni. Se un membro del personale ritiene che in questo settore ci sia chi non adotta la buona norma o che taluni comportamenti possano mettere a rischio uno o più alunni, deve in primo luogo tentare di chiarire la questione all'interno della scuola e:

Segnalare qualsiasi preoccupazione al Dirigente scolastico

Se la situazione non si risolve, o la preoccupazione per la salvaguardia riguarda il Dirigente scolastico, il personale deve: whistleblowingofficer@cognita.com

Segnalare la preoccupazione al Responsabile della Didattica di Cognita, al Responsabile Risorse Umane o al Responsabile regionale per la salvaguardia (Europa)

Il personale è fortemente invitato a stabilire questi contatti con celerità.

[Per reperire i contatti di questi soggetti all'interno di Cognita, consultare la pagina "soggetti principali e contatti" del presente documento.]

Le preoccupazioni espresse nell'ambito di queste Norme di denuncia di illeciti interni devono essere considerate separatamente dalle preoccupazioni o le ipotesi sull'inidoneità di un adulto a lavorare o a entrare in contatto con gli alunni.

Nessun membro del personale verrà danneggiato o sarà sottoposto ad azioni disciplinari per aver resa nota con franchezza una propria preoccupazione, purché ciò venga fatto in buona fede e in conformità con le procedure previste.

Soggetti responsabili e consulenza

Norme e procedure relative alla salvaguardia e alla tutela degli alunni - Italia

Promotore del documento (ruolo)	Direttore Educazione di Gruppo
Autore del documento (nome)	Alison Barnett - Responsabile regionale per la salvaguardia (Europa)
Consulenza giuridica	DLA Piper Italia

Applicazione e pubblicazione del documento	
Italia	Sì
UAE	No - versione alternativa
Inghilterra	No - versione alternativa
Galles	No - versione alternativa
Spagna	No - versione alternativa

Versione	
Data di attuazione	Settembre 2022
Data di revisione	Settembre 2023